



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 670

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

**Allegato: Notiziario delle delegazioni
presso le Assemblee parlamentari internazionali**

Sedute di mercoledì 12 settembre 2012

I N D I C E

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 2^a (Giustizia):

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 45)</i>	Pag. 5
<i>Plenaria</i>	» 5

2^a (Giustizia) e 6^a (Finanze e tesoro):

<i>Plenaria</i>	» 7
---------------------------	-----

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

<i>Plenaria</i>	Pag. 12
---------------------------	---------

2^a - Giustizia:

<i>Plenaria</i>	» 30
---------------------------	------

4^a - Difesa:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 40
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 43
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 44

5^a - Bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	» 48
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	» 50
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 53

6^a - Finanze e tesoro:

<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 57
<i>Plenaria</i>	» 57

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 161)</i>	» 61
<i>Plenaria</i>	» 61

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLL): Per il Terzo Polo:ApI-FLL; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	62
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 178)</i>	»	71
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 201)</i>	»	72
<i>Plenaria</i>	»	72
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Plenaria</i>	»	83
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 48)</i>	»	86
<i>Plenaria</i>	»	86

Commissioni bicamerali

Questioni regionali:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	89
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:		
<i>Plenaria</i>	»	94
Controllo sugli enti di previdenza e assistenza sociale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	96
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	»	97
Per l'attuazione del federalismo fiscale:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	98

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 83)</i>	»	99

ERRATA CORRIGE	<i>Pag.</i>	100
---------------------------------	-------------	-----

Allegato: Notiziario delle delegazioni presso le Assemblee parlamentari internazionali	<i>Pag.</i>	101
---	-------------	-----

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Mercoledì 12 settembre 2012

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 45

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Orario: dalle ore 8,35 alle ore 8,50

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

119^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

La seduta inizia alle ore 8,50.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE

Comunicazioni della Presidenza

Il presidente BERSELLI comunica alle Commissioni riunite gli esiti della riunione degli Uffici di presidenza congiunti integrati dai rappresentanti dei Gruppi, testè conclusasi. In quella sede si è convenuto di convo-

care gli Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per martedì 18 settembre prossimo dalle ore 8,30 alle ore 11 per l'audizione dei professori Cintoli e Ronco; dei rappresentanti dei dirigenti pubblici; dei segretari comunali; di Confindustria; di CONFAPI (Confederazione italiana della piccola e media industria privata) e della CiVIT (Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) per l'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 2156-B.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

COMMISSIONI 2^a e 6^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

6^a (Finanze e tesoro)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

13^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Gullo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2484) LI GOTTI ed altri. – *Modifica all'articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente la disciplina delle concessioni e delle licenze in materia di giochi e scommesse*

(2714) LAURO ed altri. – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, sul divieto di pubblicità ingannevole, sul riciclaggio e sulla trasparenza dei flussi finanziari in materia di scommesse*

(2909) DE SENA ed altri. – *Divieto di propaganda pubblicitaria a tutela dei consumatori, in particolare dei minori e delle fasce deboli e sensibili, dai fenomeni ludopatici*

(3104) LAURO ed altri. – *Norme antimafia, anti-illecito, antievasione e per la tutela della trasparenza, anche societaria, nel gioco d'azzardo*

(3192) DIVINA e MURA. – *Misure urgenti sul gioco d'azzardo per la tutela dei minori, per il contrasto del gioco compulsivo e sul divieto della pubblicità dei luoghi di gioco*

(3209) BAIIO e Cristina DE LUCA. – *Disposizioni in materia di entrate erariali relative ai giochi d'azzardo*

(3294) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni in materia di gioco d'azzardo, per la trasparenza e il controllo del mercato dei giochi, la prevenzione e il contrasto delle ludopatie

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909, 3104, 3192, 3294, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3209 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3209, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 2484, 2714, 2909, 3104, 3192, 3294 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 27 giugno scorso.

Il presidente BERSELLI chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine al contenuto dell'emanando decreto-legge «sanità». Come si apprende da notizie di stampa in esso dovrebbero essere contenute anche disposizioni in materia di gioco. Sarebbe quindi opportuno valutare la compatibilità di tali disposizioni con il contenuto dei provvedimenti attualmente all'esame delle Commissioni riunite in vista della prosecuzione del loro iter d'esame.

Il sottosegretario GULLO si riserva di investire i propri uffici per un approfondimento della questione posta testè dal presidente Berselli.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) ritiene insoddisfacente la risposta del rappresentante del Governo. Esprime poi un giudizio critico sul *modus operandi* dell'Esecutivo in sede di adozione del decreto legge «sanità», in particolare segnala che da notizie di stampa sembrerebbe essere stato escluso dal testo del decreto-legge l'importante norma che prevede puntuali obblighi di distanza delle *slot machines* da determinati luoghi. Insiste poi affinché le Commissioni riunite procedano allo svolgimento delle audizioni già più volte sollecitato.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), relatore per la 6^a Commissione, ritiene pienamente condivisibili le ragioni di opportunità politica richiamate dalla relatrice Allegrini, che attestano l'urgenza di un intervento legislativo nella materia del gioco d'azzardo. Tuttavia non si può trascurare l'orientamento testé espresso dal rappresentante del Governo, anche in relazione ai profili di merito connessi ai disegni di legge in esame. In proposito riterrrebbe dunque opportuno un incontro tra i rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite per compiere una valutazione delle implicazioni politiche derivanti dall'orientamento espresso dal Governo. Inoltre occorre chiarire se sussistono ancora le condizioni per giungere, in modo tempestivo, all'approvazione di un testo legislativo largamente condiviso, confermando quindi la soluzione di sintesi raggiunta dai Gruppi. In caso contrario, ove l'esito di tale verifica fosse negativo, ritiene del tutto giustificato e comprensibile che ciascuna parte politica possa compiere in completa autonomia le proprie valutazioni sul merito e sui contenuti dell'iniziativa legislativa.

Il senatore LI GOTTI (*IdV*) ricorda alle Commissioni l'iter dei disegni di legge parlamentari all'ordine del giorno per i quali l'Assemblea del Senato ha dichiarato l'urgenza. Concorde con la richiesta di audizioni avanzate dai relatori ed auspica comunque una conclusione dell'iter d'esame di tali disegni di legge entro la fine della legislatura.

Il presidente della 6^a Commissione BALDASSARRI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), intervenendo nel merito, rileva la presenza di una questione sostanziale e di una di metodo. Nel primo senso, ritiene ormai pienamente provata la concorde volontà di tutte le parti politiche di favorire il varo di un provvedimento legislativo sul tema dei giochi. Sotto tale profilo, i lavori risultano ormai aver raggiunto una fase abbastanza matura, con la predisposizione di un'ipotesi di testo largamente condiviso. A suo parere tale dato politico dimostra come non sarebbe realmente motivata l'eventuale decisione di sospendere l'iter dei disegni di legge in attesa che il Governo riferisca alle Commissioni riunite il proprio orientamento sul merito del testo definito dai relatori. Rileva altresì che il Governo potrà sempre comunicare alle Commissioni le proprie valutazioni attraverso altri strumenti e altri momenti dell'iter procedurale.

Per le ragioni dianzi esposte ritiene quindi opportuno procedere in tempi ragionevolmente brevi alle audizioni già previste, tenendo conto che l'obiettivo fondamentale è quello di giungere all'approvazione definitiva del testo prima del termine della legislatura, preservando la competenza del Parlamento a legiferare sulla materia.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario GULLO, BARBOLINI (*PD*) concorda con le osservazioni espresse dai relatori e dai Commissari intervenuti in precedenza. Si associa pertanto alla richiesta di esaurire in tempi rapidi le audizioni previste, al fine di completare il quadro di riferimento necessario ai lavori delle Commissioni riunite. Inoltre l'iter parlamentare del decreto-legge in materia di sanità potrà chiarire quali saranno i contenuti normativi effettivamente inseriti all'interno del testo governativo. Nel merito di tale provvedimento, in base alle anticipazioni rese dagli organi di informazione, ritiene insoddisfacenti e in parte contraddittorie le disposizioni concernenti il settore dei giochi. Per altro verso ritiene necessario che il Governo chiarisca il proprio orientamento definitivo sul testo definito dalle Commissioni riunite, tenendo conto anche dei principi e dei criteri contenuti nella delega fiscale attualmente all'esame della Camera dei deputati.

In conclusione giudica opportuno ribadire che l'obiettivo politico fondamentale consiste nel giungere alla definizione e approvazione di un provvedimento organico e coerente, che metta ordine nel settore dei giochi, giudicando non dirimente, in vista della realizzazione di tale risultato, la scelta sul veicolo normativo più appropriato, sia esso un testo elaborato dal Parlamento o un provvedimento d'urgenza del Governo. Ritiene comunque di tutta evidenza come sarebbe un grande successo politico valorizzare il lavoro redazionale già compiuto dalle Commissioni riunite.

Il senatore COSTA (*PdL*) ricorda come il Parlamento stia dedicando alla normativa sul settore dei giochi numerosi approfondimenti, già a partire dalle legislature precedenti. In tale contesto si era tenuto conto degli sviluppi del settore dei giochi *on-line* a livello internazionale, giungendo quindi alla conclusione che fosse necessario un intervento di regolamentazione da parte dello Stato, per contrastare la diffusione di forme di gioco illegali. In tempi più recenti le forze politiche hanno dovuto constatare i gravi danni provocati da una diffusione capillare di varie forme di gioco e dall'assenza di una normativa a tutela dei giocatori. Tra le varie proposte normative prese in considerazione dal Parlamento e segnatamente dalla Commissione antimafia ricorda in termini positivi la misura che prevede una distanza minima tra le scuole e i locali in cui sono offerte forme di gioco d'azzardo. Ritiene quindi particolarmente negativa la circostanza che tale misura, contenuta in una versione preliminare del decreto-legge in materia di sanità, sia stata poi espunta dal testo definitivo del provvedimento. Giudica infatti ribadire come uno dei punti di forza del Governo in carica fosse proprio quello di operare in base a un mandato più ampio di quello ricevuto dalle parti politiche, assumendo quindi iniziative incisive e coraggiose. Sotto tale profilo, il presunto svuotamento del decreto-legge in materia di sanità fa sorgere il timore che anche l'Esecutivo abbia dovuto cedere ai condizionamenti delle *lobby* del settore.

Da tale punto di vista sarebbe dunque auspicabile il sostegno del Governo ai lavori legislativi delle Commissioni riunite, nell'ottica di una proficua collaborazione per giungere a un risultato legislativo largamente condiviso.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) segnala che numerose associazioni, laiche e cattoliche, hanno manifestato le loro preoccupazioni in merito al rischio che le proposte di intervento nel settore dei giochi siano ostacolate dalle *lobby*, dietro alle quali si nasconde la criminalità organizzata. È dunque necessario uno sforzo comune, anche da parte del Governo, per respingere tali condizionamenti, tenendo conto che l'azione politica e legislativa dello stesso Esecutivo e del Parlamento è giudicata in base ai risultati raggiunti. In tal senso non si può non tener conto del fatto che è già emersa una comune volontà da parte delle forze politiche a intervenire per contrastare il gioco d'azzardo, che desta un crescente allarme sociale. Si associa quindi alla richiesta di un celere svolgimento delle audizioni programmate e ribadisce l'urgenza di un provvedimento legislativo, anche nella forma di un decreto-legge, purché sia chiaro a tutti l'obiettivo di un tempestivo intervento entro la conclusione della legislatura.

Il senatore GIOVANARDI (*PdL*) lamenta la paradossale situazione del nostro paese in materia di gioco, per la quale da un lato è stata vietata l'istituzione di nuovi casinò e dall'altra però è stata in modo indiscriminato ammessa l'apertura di sale da gioco nelle quali è possibile scommettere e perdere ingenti somme di denaro. A tale situazione il legislatore deve una volta per tutte porre rimedio, soprattutto se si considera che il

problema delle forme di dipendenza da gioco e delle conseguenze dannose in termini sociali sta assumendo una rilevanza preoccupante.

Il presidente BERSELLI, dopo aver proposto la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3209 al seguito dell'esame dei disegni di legge già congiunti, avverte che le audizioni per l'istruttoria legislativa dei provvedimenti si svolgeranno a partire dalla prossima settimana.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 9,25.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

425^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra e per l'interno Ruperto.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente ulteriori disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo (n. 499)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Esame. Parere favorevole con condizioni e osservazioni)

Il relatore SARRO (*PdL*) nota che lo schema di decreto legislativo in esame introduce ulteriori disposizioni correttive e integrative del codice del processo amministrativo, che nella sua prima fase di attuazione ha dimostrato l'effettiva capacità di ridurre il contenzioso. Le modifiche sono tese ad armonizzare il codice con altre norme vigenti e con pronunce della Corte costituzionale, nonché a introdurre strumenti di coordinamento normativo.

Nell'illustrare una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, si sofferma in particolare sulla proposta di modificare l'articolo 76, comma 4, del codice, allo scopo di ripristinare la previsione in base alla quale il presidente del tribunale amministrativo fissa i criteri per la composizione dei collegi giudicanti. Dà conto anche della proposta di modifica dell'articolo 105, in base alla quale nelle ipotesi di rimessione del processo al primo giudice, le parti devono riassumerlo entro il termine pe-

rentorio di 90 giorni dalla notificazione della sentenza o dalla sua comunicazione, se anteriore.

Si apre il dibattito.

Il senatore BIANCO (*PD*) esprime il compiacimento per il fatto che il Governo abbia tenuto conto quasi integralmente del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali sul primo schema di decreto correttivo e integrativo del codice del processo amministrativo (AG n. 399); di tale esito va dato merito, in particolare, al relatore Sarro, che ringrazia.

Per quanto riguarda l'atto del Governo in esame, ritiene che il parere favorevole debba porre come condizione la modifica all'articolo 76 illustrata dal senatore Sarro, diretta a evitare un inopportuno eccesso di discrezionalità nella composizione dei collegi giudicanti. Inoltre, sottolinea l'importanza della precisazione che si intende introdurre all'articolo 105, cioè che in caso di rimessione il processo deve essere riassunto con la massima priorità.

Il senatore PALMA (*PdL*) ritiene che entrambe le modifiche illustrate dal relatore debbano essere indicate come condizioni: infatti, in caso di rimessione al giudice di primo grado, è indispensabile che il processo sia riassunto con la massima priorità.

Il relatore SARRO (*PdL*) condivide l'esigenza di sottolineare la priorità assoluta che deve essere riconosciuta al processo in caso di rimessione al primo giudice. A tal fine sottolinea che nella proposta di parere suggerisce la revisione dell'articolo 8 delle disposizioni di attuazione del codice del processo amministrativo.

Il senatore SANNA (*PD*) ricorda che l'articolo 44, comma 2, lettera *d*), della legge delega (n. 69 del 2009) prevede la razionalizzazione e unificazione delle norme vigenti per il processo amministrativo sul contenzioso elettorale, introducendo la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Osserva che il Governo non ha dato corso a tale parte della delega e dunque propone di integrare il parere, sottolineando l'esigenza di colmare la lacuna, anche in considerazione delle disposizioni previste dal disegno di legge n. 2156-B (anticorruzione), all'esame delle Commissioni riunite 1^a e 2^a, in tema di incandidabilità.

Inoltre, ricorda che l'articolo 129 del codice del processo amministrativo, che disciplina il giudizio avverso gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali, prevede che l'impugnazione dei provvedimenti spetta esclusivamente ai delegati delle liste e ai gruppi di candidati esclusi. A suo avviso, la legittimazione a ricorrere dovrebbe essere estesa ad altri soggetti interessati, sia pure indirettamente. In proposito, osserva che non sussiste il rischio che

i tribunali amministrativi non riescano a fare fronte nei tempi prescritti a un eventuale maggior carico di ricorsi.

Il senatore BIANCO (*PD*) conviene sull'opportunità di considerare come condizione anche la proposta di modifica dell'articolo 105, in materia di criteri per la composizione dei collegi giudicanti.

Il relatore SARRO (*PdL*) ricorda che l'osservazione avanzata dal senatore Sanna era emersa anche in occasione dell'esame del primo decreto correttivo: il Governo ha preferito non intervenire sulla materia, nel rispetto dell'autodichia delle Camere. Per quanto riguarda invece la legittimazione a ricorrere per gli atti di esclusione dal procedimento preparatorio per le elezioni, conviene sull'opportunità di una estensione anche a coloro che abbiano un interesse mediato.

Il senatore DIVINA (*LNP*) osserva che l'introduzione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul contenzioso elettorale implicherebbe l'ipotesi di provvedimenti sospensivi, che potrebbe determinare danni irreversibili nella competizione elettorale.

Il relatore SARRO (*PdL*) precisa che tale eventualità è già esclusa dalla disciplina del contenzioso elettorale.

Tenuto conto delle considerazioni svolte nel dibattito, riformula la proposta di parere in senso favorevole, con condizioni e osservazioni, concernenti anche la materia del contenzioso nel procedimento preparatorio per le elezioni della Camera e del Senato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, avanzata dal relatore e pubblicata in allegato.

IN SEDE REFERENTE

(3290) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Amici ed altri, Mosca e Vaccaro, Lorenzin ed altri, Anna Teresa Formisano e Mondello, Sbrollini e del disegno di legge n. 4415 d'iniziativa governativa

(941) Dorina BIANCHI ed altri. – Disposizioni per la parità di genere nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione

(1430) Mariapia GARAVAGLIA e DI GIOVAN PAOLO. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nelle amministrazioni locali

(2225) SANNA. – Disposizioni in materia di promozione dell'equilibrata rappresentanza di genere nei Consigli e nelle Giunte provinciali

(2578) *Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per promuovere la rappresentanza di genere nei consigli regionali e degli enti locali*

(2947) *Anna Cinzia BONFRISCO. – Disposizioni per la promozione della parità di accesso alle cariche elettive ed agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni, in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione*

(3224) *Giuliana CARLINO ed altri. – Nuove disposizioni per favorire l'accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni, delle province e delle regioni in condizioni di pari opportunità tra donne e uomini*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 settembre.

Si procede all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Saro ha sottoscritto tutti gli emendamenti presentati dal senatore Pastore.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) illustra l'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo. Non condivide la proposta di sostituire la parola «promuovere» con l'altra «garantire», poiché ciò non sarebbe ammesso dalla Carta costituzionale. In proposito, giudica capziosi gli argomenti utilizzati ieri dalla relatrice Incostante per sostenere che la sostituzione dei termini non è discriminante ai fini del rispetto delle disposizioni costituzionali.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 1.2, ricordando che le modifiche dell'articolo 117 e dell'articolo 51 della Costituzione hanno ammesso le azioni positive per la promozione delle pari opportunità. A tale riguardo, ritiene che – secondo quanto precisato anche dalla Corte costituzionale – le disposizioni costituzionali devono essere interpretate con il massimo rigore, visto che l'introduzione di norme di favore potrebbe collidere con il principio di eguaglianza e con la libertà di voto.

Illustra l'emendamento 1.3, che estende la promozione delle pari opportunità agli enti, aziende e istituzioni controllati, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, non quotate in borsa. Tale formulazione implicherebbe l'abrogazione delle norme sulle pari opportunità introdotte con la legge n. 120 del 2011.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) osserva che nella sua esperienza elettorale la composizione delle liste non può non tenere conto del consenso marginale riconosciuto alle candidate donne. In particolare, quando il sistema elettorale prevede l'espressione di preferenze – che vengono invocate come strumento per restituire all'elettore la possibilità di una scelta – l'imposizione di un vincolo sul sesso dei candidati a suo avviso è antidemocratica e anticostituzionale.

Il senatore PALMA (*PdL*) condivide le osservazioni critiche svolte dal senatore Benedetti Valentini a proposito della incompatibilità costituzionale del termine «garantire». Infatti, una garanzia dell'esito elettorale violerebbe il principio della libertà di voto, nonché l'articolo 51 e altre disposizioni della Costituzione che disciplinano la promozione delle pari opportunità.

La relatrice ALBERTI CASELLATI (*PdL*) ricorda che la Corte costituzionale ha precisato che i vincoli alla formazione delle liste non incidono sulla libertà di scelta dell'elettore: il risultato elettorale conserva la sua naturale aleatorietà, poiché lo strumento prescelto non è costrittivo, ma solo promozionale. Infatti, si prevede una garanzia di accesso con riferimento alla parità delle condizioni di partenza, non una certezza di esito elettorale.

Auspica che il seguito del dibattito non sia condizionato in senso negativo da pregiudizi culturali.

Il senatore PASTORE (*PdL*) illustra l'emendamento 2.1, diretto a escludere il vincolo previsto dal disegno di legge per la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi, tenuto conto anche del fatto che molti di questi sono a composizione monocratica. Dà conto dell'emendamento 2.4, diretto a sopprimere la prescrizione per gli uffici pubblici, e l'emendamento 2.9, che definisce con maggiore precisione i limiti della classe dei comuni di media dimensione. Commenta anche gli emendamenti 2.12 e 2.14, diretti a prevedere l'espressione di un maggior numero di voti di preferenza, al fine di attenuare le distorsioni che deriverebbero dall'introduzione della doppia preferenza. Infine, ricorda l'emendamento 2.26, ai sensi del quale le disposizioni di promozione delle pari opportunità restano in vigore solo per due elezioni successive all'approvazione della legge.

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) ritiene che la relatrice Alberti Casellati abbia speciosamente ricordato solo alcuni passaggi delle pronunce della Corte costituzionale, per sostenere che la previsione di una garanzia sarebbe cogente solo per coloro che compilano le liste elettorali. Ritiene che l'articolo 2 dovrebbe essere modificato: ciò che si vuole promuovere è la parità di opportunità nell'accesso, non direttamente l'accesso (emendamento 2.3). In proposito, osserva che quella fra uomini e donne è solo una delle dicotomie che descrivono la complessità della società; a titolo esemplificativo, ricorda la dialettica tra giovani e anziani: se si accogliesse l'approccio dei proponenti si dovrebbero introdurre garanzie di accesso alle cariche politiche per le persone meno giovani, svantaggiate nell'insieme della loro condizione. È invece preferibile, a suo avviso, valorizzare l'articolazione dei corpi sociali attraverso azioni che promuovano le pari opportunità, anziché con la prescrizione di quote di riserva.

Dà conto dell'emendamento 2.6, che sopprime la garanzia di presenza di entrambi i sessi, e l'emendamento 2.8, che sopprime l'obbligo

di comporre le liste in modo tale che uno dei sessi non prevalga oltre i due terzi dei candidati. A tale riguardo, sottolinea il rischio di strumentalizzazione delle norme per realizzare accordi elettorali, sfruttando anche quei rapporti che in altre circostanze sono stati oggetto di severe censure.

La relatrice INCOSTANTE (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori e interrompendo l'intervento del senatore Benedetti Valentini, sollecita il Presidente a richiamare l'oratore al rispetto di toni appropriati per un'aula parlamentare. L'evocazione dell'uso del sesso da parte delle donne allo scopo di un più facile accesso alle istituzioni elettive è un'allusione offensiva che non può essere tollerata.

Il senatore BIANCO (PD) rivolge al senatore Benedetti Valentini una vibrante protesta per le parole usate nel suo intervento, che giudica offensive e false.

Replica il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), ribadendo la sua opinione che, a suo avviso, non può offendere in alcun modo le donne.

Il PRESIDENTE sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,45.

Il senatore SARRO (PdL) illustra l'emendamento 2.21, diretto a sopprimere l'ipotesi sanzionatoria di riconsiliazione della lista elettorale nel caso in cui la cancellazione delle candidature eccedenti determini una riduzione del numero dei candidati al di sotto di quello minimo prescritto. Infatti, la previsione del comma 2 potrebbe portare a una lesione assoluta dell'elettorato passivo e della libertà di voto e, in alcuni casi, della stessa possibilità di svolgere le elezioni. In proposito, nota che la norma si applica ai comuni piccoli e medi, che rappresentano la stragrande maggioranza dei comuni italiani, per cui vi è un rischio per la tenuta del principio democratico.

Il senatore CECCANTI (PD) ricorda che è lo stesso articolo 117 della Costituzione che, al settimo comma, fa riferimento alla «parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive». La questione è stata già risolta univocamente dalla Corte che, dopo la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, ha considerato compatibili con la Costituzione le disposizioni della Valle d'Aosta e della Campania che introducono strumenti analoghi a quelli posti dal disegno di legge n. 3290.

Quanto alla distinzione tra «promuovere» e «garantire», sottolinea che dopo la modifica dell'articolo 51 della Costituzione è stata considerata illegittima la formazione di una giunta in cui non era stato nominato un numero equilibrato di uomini e di donne. Se ne deduce che la promozione della parità di accesso si sostanzia in una garanzia.

Il senatore BATTAGLIA (*PdL*) precisa di non essere contrario alla partecipazione delle donne alla politica: al contrario, egli ritiene che il contributo delle donne, come in molte altre attività sociali, sia determinante. Alle donne va riconosciuta la possibilità di partecipare alla competizione elettorale ma, a suo avviso, ciò non comporta il riconoscimento di un privilegio.

Più in generale, giudica ipocrite le critiche che si rivolgono al sistema per l'elezione dei deputati e dei senatori – che non consentirebbero una libera scelta dell'elettore – mentre d'altro canto si respingono le ipotesi di forme di governo presidenziali e la reintroduzione del voto di preferenza, ma si vorrebbero introdurre vincoli sul sesso dei candidati, con il rischio di una mortificazione delle donne.

Il senatore MALAN (*PdL*) ricorda le più recenti esperienze elettorali locali in Piemonte ma anche in altre regioni, dove la capacità politica delle donne è stata premiata dal successo nelle competizioni elettorali. Analogamente, in altre realtà, il consenso elettorale è stato riconosciuto a degli uomini.

A suo avviso, disposizioni come quelle contenute nel disegno di legge n. 3290 avrebbero un senso se la condizione sociale della donna fosse tuttora arretrata. Considerato il valore che le dimostrano in tutti i campi della vita sociale, non si sente la necessità di strumenti normativi che sacrificino la libertà degli elettori e dei partiti vincolandola al rispetto di riserve.

In particolare, è contrario alla previsione di un vincolo per l'accesso agli uffici pubblici, anche perché per le professioni a cui si accede per concorso le donne hanno successo in maggioranza rispetto agli uomini. Inoltre, è contrario all'introduzione del voto plurimo che rischia di delegittimare l'elettorato passivo di alcuni candidati: è opportuno che prevalgano le decisioni dei cittadini elettori piuttosto che quelle del legislatore. In ogni caso, sostiene la proposta del senatore Pastore di prevedere un numero maggiore di preferenze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(272) Maria Fortuna INCOSTANTE ed altri. – Disposizioni per il coordinamento in materia di sicurezza pubblica e polizia amministrativa locale e per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza

(278) Anna Maria CARLONI e Franca CHIAROMONTE. – Modifiche alla legge 7 marzo 1986, n. 65, in materia di istituzione delle «unità di prossimità» per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(308) CENTARO. – Istituzione delle Unità di prossimità per il contrasto alla criminalità diffusa nei grandi centri urbani

(344) BARBOLINI ed altri. – Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico, sicurezza e funzioni di polizia locale

(760) SAIA ed altri. – Norme di indirizzo generale in materia di polizia locale

(1039) D'ALIA. – Modifiche alla normativa vigente in materia di polizia locale

– e petizione n. 313 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 25 luglio.

Il PRESIDENTE informa che solo pochi minuti fa il Sottosegretario di Stato De Stefano che avrebbe dovuto seguire per conto del Governo l'esame dei disegni di legge in titolo ha fatto sapere che non potrà essere presente. Ritene che si tratti di un comportamento non congruo e non rispettoso del Parlamento.

Il senatore BIANCO (PD) condivide l'osservazione del Presidente. Ritene che l'esame debba comunque procedere con il passaggio alla votazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE conviene con la proposta avanzata dal senatore Bianco, e, non facendosi osservazioni, avverte che si passerà all'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato e che si intendono illustrati, riferiti al nuovo testo unificato proposto dai relatori per i disegni di legge in titolo, pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 25 luglio.

Il relatore BARBOLINI (PD), anche a nome dell'altro relatore Saia, esprime un parere favorevole sugli emendamenti 3.1 e 4.1, mentre invita il proponente a ritirare l'emendamento 5.1, preannunciando in caso di mantenimento un parere contrario.

Il sottosegretario RUPERTO a nome del Governo si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti 3.1 e 3.4 e si rimette alla Commissione per l'emendamento 5.1.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare gli emendamenti 3.1 e 4.1.

Il senatore SALTAMARTINI (PdL) insiste per la votazione dell'emendamento 5.1.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 5.1 è posto in votazione ed è respinto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2235) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2181) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2235, con assorbimento del disegno di legge n. 2181)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 3 agosto 2010, del 21 marzo 2012 e di ieri.

Il sottosegretario RUPERTO esprime un parere favorevole sull'emendamento 30.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 30, che viene posto in votazione ed è approvato.

Gli altri emendamenti all'articolo 30 sono quindi assorbiti.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore BIANCO (*PD*), a nome del suo Gruppo, preannuncia un voto favorevole e ringrazia i relatori per aver portato a compimento una iniziativa avviata da molto tempo.

Il senatore PARDI (*IdV*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo e dà atto ai relatori di aver consentito l'approvazione di un disegno di legge che favorirà l'integrazione culturale tra popoli di religioni diverse. Auspica che dal provvedimento derivino frutti positivi anche in termini di relazioni internazionali.

Il senatore SALTAMARTINI (*PdL*) esprime la soddisfazione del suo Gruppo per il completamento dell'*iter* dell'intesa che, insieme a quelle concluse con altre confessioni religiose, rappresenta un atto importante per l'attuazione della libertà religiosa.

Il senatore DIVINA (*LNP*), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, sottolinea l'impatto diverso che le confessioni religiose possono determinare: si verificano esempi mirabili di integrazione e di tolleranza, ma anche episodi riprovevoli, come quello accaduto in Libia, dove un ambasciatore è rimasto ucciso a seguito delle violenze di fanatici religiosi, motivate dal contenuto di un film giudicato blasfemo.

Il disegno di legge n. 2235 viene posto in votazione nel suo complesso ed è approvato. Il disegno di legge n. 2181 è assorbito.

(2236) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(2104) MALAN e CECCANTI. – Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione buddhista italiana

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 2236, con assorbimento del disegno di legge n. 2104)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta dell'11 settembre.

Riprende l'esame degli emendamenti, pubblicati in allegato ai resoconti delle sedute del 3 agosto 2010, del 21 marzo 2012 e di ieri.

Il sottosegretario RUPERTO esprime un parere favorevole sull'emendamento 28.1000, interamente sostitutivo dell'articolo 28, che viene posto in votazione ed è approvato.

Gli altri emendamenti all'articolo 28 sono quindi assorbiti.

Si procede alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

I senatori BIANCO (*PD*), PARDI (*IdV*), SALTAMARTINI (*PdL*) e DIVINA (*LNP*), a nome dei rispettivi Gruppi, preannunciano un voto favorevole.

Il disegno di legge n. 2236 è posto in votazione nel suo complesso ed è approvato. Il disegno di legge n. 2104 è assorbito.

Il presidente VIZZINI (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si compiace per la conclusione dell'*iter* di approvazione delle intese con alcune confessioni religiose, che testimonia lo spirito laico della legislazione dello Stato, equidistante dalle preferenze confessionali dei cittadini, in coerenza con l'articolo 8 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 499**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

esprime parere favorevole, con le seguenti condizioni:

– all'articolo 66, sia ripristinato il ruolo e la funzione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, allo scopo di garantire l'uniformità e l'omogeneità dei criteri di composizione dei collegi del giudice di primo grado su tutto il territorio nazionale, nonché, in ragione di quanto dispone l'articolo 38, del giudice di appello, nel rispetto del principio costituzionale della precostituzione per legge del giudice naturale;

– all'articolo 105, sia introdotta una ulteriore modifica che preveda la rimessione della causa al giudice di primo grado anche nell'ipotesi in cui sia dichiarata l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, con l'applicazione, anche a tale ulteriore ipotesi, del procedimento in camera di consiglio. Ciò al fine di consentire che con un rito accelerato – e con la complessiva diminuzione dei tempi di decisione – il giudizio di appello abbia ad oggetto unicamente la correttezza della statuizione processuale del tribunale amministrativo regionale: nel caso di rigetto dell'appello, si produrrà una rapida formazione del giudicato, mentre nel caso di suo accoglimento, avrà luogo una rapida riforma della sentenza del TAR, con rinvio, affinché il ricorso sia deciso con priorità nel rispetto delle garanzie del doppio grado di giudizio. Conseguentemente, all'articolo 8 delle disposizioni di attuazione, appare necessaria una modifica che, in primo luogo, disponga la fissazione del giorno di udienza per la trattazione dei ricorsi secondo l'ordine di iscrizione delle istanze nell'apposito registro, salvi i casi di fissazione prioritaria previsti dal codice; in secondo luogo, si ritiene necessario introdurre una modifica che agevoli la rapida definizione del giudizio, prevedendo che, all'esito del giudizio accelerato dinanzi al Consiglio di Stato, in sede di rinvio, vi sia la fissazione più rapida possibile del medesimo ricorso, avendo il ricorrente già atteso la definizione del ricorso in primo grado.

Si rileva inoltre, all'articolo 129, l'opportunità che sia prevista l'impugnabilità innanzi ai tribunali amministrativi regionali dei provvedimenti lesivi che riguardino tutto il procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali, regionali ed europee.

Infine, si invita il Governo a esercitare la delega relativa all'articolo 44 della legge n. 69 del 2009, concernente la disciplina dei ricorsi in materia di procedimenti elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI
LEGGE N. 272, 278, 308, 344, 760, 1039**

Art. 3.

3.1

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e contrastare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica intesa quale integrità fisica della popolazione. Tali provvedimenti sono tempestivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione."».

Art. 4.

4.1

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I Consigli comunali adottano, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico i regolamenti di polizia urbana quale uno degli strumenti per realizzare le politiche locali di sicurezza indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), prevedendo gli obblighi e i divieti necessari per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.».

Art. 5.**5.1**

SALTAMARTINI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) concordano, su richiesta motivata del Prefetto, le modalità di collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o progetti in materia di sicurezza o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2».

Art. 9.**9.1**

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un sottosegretario delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione, in merito alla definizione dell'ordine del giorno e alle autorità partecipanti. Alla conferenza partecipano, inoltre, i soggetti che rivestono la qualità di autorità locale di pubblica sicurezza.».

Art. 10.**10.1**

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di tutelare la sicurezza urbana e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali e la repressione degli illeciti penali, amministrativi e tributari.».

10.2

VITALI

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente: «l) polizia amministrativa per la vigilanza e il controllo relativamente ai tributi locali di competenza;».

Art. 11.**11.1**

VITALI

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

11.2

SALTAMARTINI

Al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire gli ordini e le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.».

11.3

SALTAMARTINI

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Il Comandante della polizia locale è altresì responsabile dell'esecuzione degli ordini emanati dall'autorità giudiziaria e del coordinamento degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria da lui dipendenti.».

Art. 12.**12.1**

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali o dalla autorità delegate, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono ordini e direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.».

12.2

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, può avvalersi del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende gerarchicamente dalla competente Autorità Giudiziaria.».

12.3

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza che devono tuttavia essere tempestivamente comunicate all'autorità di pubblica sicurezza.».

12.4

PARDI

All'articolo 12, dopo il comma 8 aggiungere, in fine, il seguente:

«8-bis. Possono essere costituiti nuclei interprovinciali o interregionali con personale assegnato, anche temporaneamente, da differenti corpi o servizi di polizia delle province e delle città metropolitane, al fine di svolgere specifiche operazioni di contrasto agli illeciti ambientali e al bracconaggio in particolari aree del territorio nazionale, previa intesa tra le amministrazioni interessate.».

Art. 16.**16.1**

FERRANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli Enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi o servizi nel rispetto della disciplina prevista dalla presente legge.».

16.2

PARDI

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«2-bis. Alle guardie dei parchi regionali e delle altre aree naturali istituite dalle Regioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1107, ultimo capoverso, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».

Art. 18.**18.1**

D'ALIA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia di fermata e sosta, nelle strade oggetto di concessione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per le strade oggetto di concessione si intendono comunque le aree aperte alla circolazione.».

Art. 20.**20.1**

SALTAMARTINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il personale della polizia locale, a cui sia stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza porta senza licenza le armi di cui è dotato anche fuori dall'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.».

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria**337^a Seduta***Presidenza del Presidente*
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Gullo, Malinconico e Mazzamuto.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Melchiorre ed altri; Gozi ed altri; Di Pietro ed altri; Bernardini ed altri

(840) LI GOTTI ed altri. – Norme per l'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1112) MARITATI e MARCENARO. – Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno allo Statuto della Corte penale internazionale

(1904) PERDUCA e PORETTI. – Norme per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il presidente BERSELLI ricorda che nella seduta del 6 giugno scorso era stata rinviata l'espressione dei pareri dei relatori su alcuni ordini del giorno ed emendamenti, riferiti al disegno di legge n. 2769, già adottato come testo base. Fa presente peraltro che la Commissione bilancio è riunita per l'esame in sede consultiva sul testo e su emendamenti. Pervenuto

tale parere si potrà quindi procedere alla votazione degli emendamenti e all'eventuale conferimento del mandato ai relatori.

La relatrice ALLEGRINI (*PdL*) invita i presentatori a ritirare gli ordini del giorno G/2769/1/2 e G/2769/2/2. Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 4.3, 6.1 e 11.1. Il proprio orientamento è altresì favorevole sull'emendamento 12.4. Modificando il parere precedentemente reso, si esprime favorevolmente sull'emendamento 12.5. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti aggiuntivi 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 e sull'emendamento 15.1.

Il senatore CASSON (*PD*) riformula in un testo 2 gli emendamenti 12.1 e 12.7, sui quali la relatrice ALLEGRINI (*PdL*) si esprime favorevolmente.

Il sottosegretario MALINCONICO rinviando alle considerazioni già svolte nella seduta del 6 giugno scorso ribadisce il parere già espresso.

Dopo un breve dibattito sull'emendamento 12.7 (testo 2) nel quale intervengono i senatori CALIENDO (*PdL*) e CASSON (*PD*), il presidente BERSELLI avverte che è proprio ora pervenuto il parere della Commissione bilancio, del quale dà lettura.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) ritira gli ordini del giorno G/2769/1/2 e G/2769/2/2.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) fa propri, al fine di evitarne la decadenza in sede di votazione, tutti gli emendamenti presentati dal senatore Caruso.

Previa verifica del prescritto numero legale la Commissione approva l'emendamento 2.1. È altresì approvato l'emendamento 2.2, risulta quindi precluso il successivo emendamento 2.3.

Il senatore PERDUCA (*PD*) accedendo alla richiesta dei relatori ritira l'emendamento 3.1.

Con distinte e successive votazioni risultano altresì approvati gli emendamenti 4.1 e 4.2.

Il senatore MUGNAI (*PdL*) in considerazione del parere espresso dalla Commissione bilancio riformula l'emendamento 4.3 in un testo 2 il quale, con il parere favorevole dei relatori, risulta approvato.

Il senatore PERDUCA (*PD*) ritira quindi l'emendamento 5.1.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 5.2 e 5.3 (testo 2). Risulta invece respinto l'emendamento 5.4.

La Commissione, dopo aver approvato l'emendamento 6.1, approva con un'unica votazione gli identici emendamenti 6.2 e 6.3. È quindi respinto l'emendamento 8.1.

La Commissione approva poi l'emendamento 10.1 (testo 2) il quale recepisce il contenuto anche degli emendamenti 10.2 e 10.3, che si debbono considerare quindi assorbiti.

Il senatore CASSON (PD) interviene sull'emendamento 10.4, con particolare riguardo alla questione concernente la possibilità di sostituire la misura della custodia in carcere nei casi in cui ricorrano gravi motivi di salute.

Il senatore MUGNAI (PdL) ritira quindi l'emendamento 10.4, rinviando all'esame in Assemblea la riflessione sulle tematiche oggetto della proposta emendativa in questione.

È poi approvato l'emendamento 10.5.

Dopo che è stato approvato l'emendamento 11.1, la Commissione approva in esito a distinte e successive votazioni gli emendamenti 12.1 (testo 2), 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6 e 12.7 (testo 2). Respinto l'emendamento 12.8 risultano invece approvati gli emendamenti 12.9 e 13.1.

Il senatore MUGNAI (PdL) ritira gli emendamenti 13.0.1, 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4.

Sono quindi approvati gli emendamenti 13.0.5 e 15.1. Dopo che la Commissione ha respinto l'emendamento 16.1, il senatore PERDUCA (PD) ritira gli emendamenti 20.1 e 22.0.9.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo così come modificato dalle proposte emendative approvate. Risultano pertanto assorbiti gli altri disegni di legge congiunti.

(256) AMATI ed altri. – Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – Introduzione dell'articolo 613 – bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura

(374) DELLA SETA ed altri. – Introduzione dell'articolo 593 – bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) PORETTI ed altri. – Introduzione del reato di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – Introduzione degli articoli 613 – bis e 613 – ter del codice penale in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – Introduzione degli articoli 613 – bis 613 – ter del codice penale in materia di tortura, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Rinviati dall'Assemblea in Commissione, nella seduta antimeridiana del 3 dicembre 2009)

(3267) MARCENARO ed altri. – Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 10 luglio scorso.

Il senatore CASSON (*PD*) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1.1. Con riguardo alle proposte 1.2 e 1.3 in considerazione della divergente opinione rispetto al co-relatore Balboni si rimette alla Commissione. Formula quindi richiesta di ritiro degli emendamenti 1.4, 1.5, 1.7 e 1.8. Svolge infine considerazioni sulla questione della prescrizione dei reati alla luce dell'emendamento 1.9.

Si apre quindi un ampio dibattito, nel quale intervengono i senatori LI GOTTI (*IdV*), DELLA MONICA (*PD*), D'AMBROSIO (*PD*), CALIENDO (*PdL*), il relatore CASSON (*PD*) e il sottosegretario MALINCONICO, sull'opportunità di considerare nella condotta del reato di tortura anche l'ipotesi in cui essa non si sostanzia in una privazione fisica della libertà personale ma anche soltanto nella impossibilità per la vittima di ricevere aiuto; nonché sulla qualificazione delle sofferenze penalmente rilevanti ai fini della configurazione del reato.

Alla luce di tale discussione il relatore CASSON (*PD*) presenta ed illustra l'emendamento 1.100, integralmente sostitutivo dell'articolo 1 del nuovo testo unificato proposto dai relatori precedentemente adottato come testo base.

L'emendamento 1.100, previa verifica del prescritto numero legale è posto ai voti ed approvato. Si devono considerare assorbiti o comunque preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1 del testo unificato.

La Commissione conferisce mandato ai relatori a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo unificato proposto dai relatori così come modificato, nel quale risultano assorbiti i disegni di legge congiunti in titolo.

La seduta termina alle ore 16,05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2769**Art. 4.****4.3 (testo 2)**

CARUSO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse.».

4.3

CARUSO

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Se la Corte penale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad essa delle persone indicate nell'articolo 133 del codice di procedura penale, le quali, sebbene citate, non siano comparse. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.».

Art. 12.**12.1 (testo 2)**

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 4, dopo la parola: «sospende», inserire le seguenti: «con ordinanza» .

12.1

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Al comma 1, dopo le parole: «consegna. La», sostituire la parola: «requisitoria» con la seguente: «richiesta».

12.7 (testo 2)

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il ricorso per cassazione può essere proposto anche in riferimento alle condizioni precisate nel comma 3. Esso ha effetto sospensivo».

12.7

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Contro il provvedimento della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo dell'esecuzione del provvedimento».

EMENDAMENTI AL NUOVO SCHEMA DI TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAI RELATORI PER I DISEGNI DI LEGGE N. 256, 264, 374, 1237, 1596, 1884, 3267

Art. 1.

1.100

CASSON, BALBONI, *relatori*

Sostituire l'articolo con il seguente:

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono inseriti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*). – Chiunque, indebitamente e intenzionalmente con violenza, minaccia grave o con comportamenti disumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o non in grado di ricevere aiuto, al fine di ottenere da essa o da altri informazioni o dichiarazioni su un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso ovvero al fine di punire una persona per un atto che essa o altri ha commesso o è sospettata di aver commesso, ovvero per motivi di discriminazione etnica, razziale, religiosa, politica, sessuale o di qualsiasi altro genere è punito con la reclusione da tre a dieci anni. La stessa pena si applica a chi istiga altri alla commissione del fatto o non ottempera all'obbligo giuridico di impedirne il compimento.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima.

Se ne deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte della persona torturata, si applica la pena dell'ergastolo.

1.1

LI GOTTI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

1. Nel libro II, il titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis. - (*Tortura*) – È' punito con la pena della reclusione da tre a dodici anni chiunque, con violenza o minacce gravi, infligge ad una persona forti sofferenze fisiche o mentali ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti, allo scopo di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni su un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto, ovvero allo scopo di punire una persona per un atto che essa stessa o una terza persona ha compiuto o è sospettata di avere compiuto ovvero per motivi di discriminazione razziale, politica, religiosa o sessuale. La pena è aumentata se le condotte di cui al primo comma sono poste in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima; è raddoppiata se ne deriva la morte.

Non può essere assicurata l'immunità diplomatica per il delitto di tortura ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati da un'autorità giudiziaria straniera o da un tribunale internazionale. In tali casi lo straniero è estradato verso lo Stato nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti a un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

Art. 613-ter. - (*Fatto commesso all'estero*) – E' punito secondo la legge italiana, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 5), il cittadino o lo straniero che commette nel territorio estero il delitto di tortura di cui all'articolo 613-bis».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.

1.2

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «acute sofferenze psicofisiche» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche e/o psichiche».

1.3

CASSON, D'AMBROSIO, GRANAIOLA, MARCENARO, DI GIOVAN PAOLO, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sostituire le parole: «acute sofferenze psicofisiche» con le seguenti: «acute sofferenze fisiche o psichiche».

1.4

MARCENARO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «privata della libertà personale e non in grado di ricevere aiuto».

1.5

MARCENARO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «privata della libertà personale e».

1.6

CASSON, BALBONI, GRANAIOLA, MARCENARO, DI GIOVAN PAOLO, BERTUZZI

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», primo comma, sopprimere le parole: «non in grado di ricevere aiuto».

1.7

MARCENARO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», terzo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata se dal fatto deriva una lesione grave o gravissima» aggiungere le altre: «ed è raddoppiata se ne deriva la morte.».

1.8

MARCENARO

Al comma 1, capoverso «Art. 613-bis», quarto comma, sostituire le parole: «la pena dell'ergastolo» con le seguenti: «il massimo della pena».

1.9

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 157, ottavo comma del codice penale, dopo le parole "non estingue" inserire le seguenti "il reato di tortura di cui all'articolo 613-bis, nonché".»

1.10

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 172, dopo il settimo comma del codice penale, dopo le parole "non estingue" aggiungere il seguente comma "La pena non si estingue nei casi di cui all'articolo 613-bis, commi terzo e quarto."»

1.11

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, BERTUZZI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 172, dopo il settimo comma del codice penale, dopo le parole "non estingue" aggiungere il seguente comma "La pena non si estingue nei casi di cui all'articolo 613-bis."».

DIFESA (4^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

321^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

In apertura di seduta, il presidente CARRARA informa la Commissione che lo scorso 5 settembre è stato presentato in Senato l'atto del Governo n. 500, recante ulteriori modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare, ed assegnato alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Propone quindi di formulare richiesta al Presidente del Senato affinché il provvedimento venga assegnato anche alla Commissione Difesa, al fine di poter formulare eventuali osservazioni alla Commissione di merito.

Dopo interventi, in senso adesivo, dei senatori SCANU (*PD*), RAMPONI (*PdL*), BODEGA (*Misto-SGCMT*) e CAFORIO (*IdV*), la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il PRESIDENTE rende quindi noto che il ministro della Difesa ha fatto pervenire una scheda integrativa in relazione al programma di acquisizione della capacità *Joint Airborne Multisensor Multimission System*, in ossequio a quanto sollecitato dal Parlamento in sede di emissione del prescritto parere.

Il PRESIDENTE rende inoltre noto che, nella prima decade di ottobre, potrebbe aver luogo, presso la Camera dei deputati, una riunione con-

giunta delle Commissioni Affari esteri e Difesa dei due rami del Parlamento per un aggiornamento sulle operazioni internazionali di pace.

Il sottosegretario MAGRI invita i commissari a tenere conto, nell'ambito dell'assestamento complessivo del bilancio, anche dei positivi rilievi formulati dalla Corte dei conti sul livello di efficientamento raggiunto dalla Difesa, con particolare riguardo alla corrispondenza tra capacità di cassa e di spesa. Risultano infatti utilizzate oltre il 99 per cento delle risorse, verso la media del 97 per cento degli altri dicasteri.

Proposta di indagine conoscitiva sullo stato dei siti e degli stabilimenti industriali della Difesa

Il presidente CARRARA dà conto di una bozza di programma dell'indagine fatta pervenire dalla senatrice Pinotti, a seguito della decisione, assunta nell'Ufficio di Presidenza dello stesso giorno, di calendarizzare la proposta. In particolare sarebbero previste le audizioni del Presidente dell'Agenzia industrie Difesa e di rappresentanti di Fincantieri e Finmeccanica. Inoltre, il programma prevede anche l'effettuazione di sopralluoghi presso le strutture ubicate a Taranto, La Spezia, Aulla, Pavia, Castellamare e Messina.

La senatrice PINOTTI (*PD*), dopo aver rimarcato l'importanza conoscitiva delle audizioni e dei sopralluoghi proposti, precisa che sarebbe opportuno tenere l'audizione dei rappresentanti di Fincantieri e di Finmeccanica al termine del ciclo di sopralluoghi, al fine di comparare efficacemente gli elementi ivi acquisiti con i dati che emergeranno dall'audizione.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel porre l'accento sull'opportunità di approfondire la tematica, forse inedita, delle sinergie tra l'area industriale della Difesa e l'industria civile, osserva che il programma di audizioni potrebbe essere integrato con quella del Segretario generale della Difesa.

Il PRESIDENTE osserva che la definizione puntuale di un programma dell'indagine, da sottoporre all'approvazione definitiva della Commissione, potrebbe aver luogo in un Ufficio di Presidenza da convocare la prossima settimana.

Il senatore CAFORIO (*IdV*) sottolinea l'opportunità di procedere ad opportuni approfondimenti prima di pervenire all'approvazione di un programma definitivo.

Il PRESIDENTE osserva quindi che il programma dei sopralluoghi potrebbe essere integrato anche con la visita agli stabilimenti di Noceto, vicino Parma.

Concorda il sottosegretario MAGRI, invitando la Commissione a valutare anche le sinergie esistenti, ad esempio, tra le strutture militari ed alcune ditte civili, come la Fiocchi munizioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1118) SCANU ed altri. – *Modifiche all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata*

(2349) GALLONE. – *Modifica all'articolo 4 della legge 23 agosto 2004, n. 226, in materia di limite massimo di età per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 febbraio 2011.

Il presidente CARRARA riepiloga l'iter dei provvedimenti, ricordando, in particolare, che il 2 febbraio 2011 il sottosegretario *pro tempore* Cossiga espresse avviso contrario e che, a seguito di ciò, la Commissione convenne di sospendere l'esame.

Rileva quindi che l'attuale calendarizzazione origina dal fatto che lo scorso 31 luglio il Presidente della Camera dei Deputati aveva attivato le procedure per l'accordo circa i disegni di legge in titolo affinché la Commissione difesa di quel ramo del Parlamento potesse procedere all'esame dei disegni di legge ad essa assegnati nonostante fosse pendente l'esame presso la Commissione Difesa del Senato. Giovedì 6 settembre la problematica fu affrontata in sede di Ufficio di Presidenza ed in quella sede si convenne l'iscrizione all'ordine del giorno per gli opportuni approfondimenti.

Il senatore SCANU (PD) domanda se, in ordine ai provvedimenti in titolo, siano stati evasi tutti i prescritti adempimenti procedurali, inclusa la richiesta dei pareri alle Commissioni consultate.

Il PRESIDENTE risponde in maniera affermativa.

Prende quindi la parola il sottosegretario MAGRI, rilevando che i disegni di legge in titolo si pongono in evidente controtendenza rispetto ai recenti interventi di *spending review*, orientati a ridurre gli ingressi nelle Forze armate e di Polizia.

Pur comprendendo, quindi, le motivazioni alla base dei provvedimenti, ribadisce su di essi l'avviso contrario del Governo.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), preso atto dei rilievi tecnici formulati dal Sottosegretario, osserva che appare comunque difficile procedere nell'esame congiunto dei disegni di legge senza porsi in aperto contrasto con l'Esecutivo, e che tale problema di fondo, peraltro, si ripresenterebbe anche in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Concorda il senatore SCANU (*PD*).

Il PRESIDENTE osserva che i disegni di legge in titolo potrebbero essere nuovamente iscritti all'ordine del giorno, onde poter proseguire con l'esame e procedere a tutti gli approfondimenti di merito che si dovessero rendere necessari.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

Sottocommissione per i pareri

53^a Seduta

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

Orario: dalle ore 15,30 alle ore 15,40

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3^a Commissione:

(3453) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3454) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

(3455) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012*, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 491): rinvio dell'esame.

Plenaria

322^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARRARA

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Magri.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1812) COSTA e PISCITELLI. – *Istituzione del titolo di Cavaliere di Cefalonia e conferimento dello stesso a tutti i cittadini italiani superstiti che abbiano partecipato al secondo conflitto mondiale*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo 2011.

Il presidente CARRARA, nel riepilogare l'*iter* del provvedimento, domanda quale sia l'orientamento dell'Esecutivo sul provvedimento.

Il sottosegretario MAGRI pone quindi l'accento su alcuni possibili aspetti critici del testo. In particolare, l'assenza della previsione di vitalizi per gli insigniti del titolo darebbe luogo ad una disparità di trattamento rispetto agli appartenenti all'Ordine di Vittorio Veneto. Inoltre, andrebbe considerato che i combattenti del secondo conflitto mondiale possono già beneficiare di altre onorificenze. Un altro aspetto di perplessità è poi la composizione del consiglio dell'ordine, che non sembra tenere conto dell'elevazione dell'Arma dei Carabinieri al rango di Forza armata. Infine, considerato che l'attribuzione di qualsiasi tipo di onorificenza prevede delle spese di natura organizzativa, manca una precisa quantificazione degli oneri finanziari.

Il relatore BURGARETTA APARO (*PdL*) invita la Commissione a considerare la *ratio* sottesa al provvedimento, ossia la necessità di conferire un giusto riconoscimento al contributo dato al Paese dai combattenti del secondo conflitto mondiale. Essa, infatti, rimane pienamente valida e costituisce il punto di riferimento a cui ricondurre ogni altra argomentazione sul tema.

Qualora il riferimento all'episodio di Cefalonia fosse eccessivamente specifico, l'onorificenza potrebbe essere opportunamente ridenominata (ad esempio nel titolo di cavaliere della libertà).

Ad avviso del senatore SCANU (*PD*), l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia e dell'Associazione nazionali combattenti e reduci potrebbe essere fonte di importanti elementi conoscitivi.

Il PRESIDENTE osserva che le predette audizioni potrebbero aver luogo anche in sede informale.

Il senatore RAMPONI (*PdL*), nel ricordare la particolare delicatezza della tematica, ribadisce il proprio avviso favorevole, esprimendo tuttavia perplessità sulla denominazione dell'onorificenza.

Il sottosegretario MAGRI invita la Commissione a riflettere sui riflessi economici di un'eventuale ampliamento della platea dei beneficiari.

Il PRESIDENTE propone quindi di effettuare le audizioni menzionate dal senatore Scanu in sede informale, in un apposito Ufficio di Presidenza che potrebbe essere convocato già la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 agosto scorso.

Il sottosegretario MAGRI precisa nuovamente la posizione della Difesa sul tema, osservando che nulla osta, in linea di principio, al superamento dell'attuale disciplina di reclutamento basata sui limiti di altezza.

Ci sarebbe, naturalmente, la necessità di arrivare a codificare un sistema alternativo puntuale e definito.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che la questione investe anche la possibilità, per chi ha svolto il servizio presso le Forze armate, di poter accedere alle carriere di quelle di Polizia.

Il sottosegretario MAGRI precisa che la posizione da lui riferita è quella della Difesa, che naturalmente auspica la definizione di un sistema di valutazione coerente ed unitario.

Il senatore RAMPONI (*PdL*) osserva che la definizione del predetto sistema dovrebbe comunque essere compito del Governo.

Concorda il senatore SCANU (*PD*), osservando che, in ogni caso, la propria parte politica sarebbe già pronta a presentare ulteriori e specifiche proposte emendative sul tema.

Il presidente CARRARA osserva che il termine per la presentazione di emendamenti era già scaduto lo scorso 31 luglio. Nulla osterebbe, in ogni caso, ad una sua riapertura.

Il sottosegretario MAGRI precisa nuovamente che le proprie considerazioni concernono la Difesa, che resta sempre disponibile a ragionare su requisiti alternativi a quello dell'altezza per il reclutamento.

La senatrice PINOTTI (*PD*) osserva che il testo potrebbe limitarsi ad enunciare i principi generali, lasciando alla Difesa la possibilità di definire le discipline di dettaglio.

Il sottosegretario MAGRI precisa che il testo approvato dalla Camera dei deputati va esattamente in questa direzione, demandando la disciplina specifica ad appositi atti regolamentari.

Il senatore COMPAGNA (*PdL*) osserva che se il Parlamento, nell'ambito dell'esame in Commissione, prende in considerazione un allargamento della tematica anche alle Forze di polizia, il rappresentante del Governo non può esprimere al riguardo una posizione parziale, essendo dovere dell'Esecutivo far conoscere alla controparte istituzionale il proprio orientamento unitario.

Il sottosegretario MAGRI precisa che l'intendimento del Governo sul disegno di legge è favorevole. La problematica, del resto, investe in particolar modo la configurazione dei regolamenti attuativi del principio sancito a livello legislativo.

Il senatore DEL VECCHIO (*PD*) insiste sulla necessità di raccordare la disciplina del reclutamento nelle Forze armate con quella delle Forze di polizia, stante che la legge prescrive la possibilità per i volontari delle prime di poter accedere alle carriere delle seconde. Sotto tale aspetto, peraltro, potrebbe essere utile ascoltare anche i rappresentanti politici degli altri dicasteri interessati.

Concorda il senatore RAMPONI (*PdL*), osservando che il mancato raccordo delle discipline di reclutamento potrebbe dar luogo a numerosi contenziosi, dando luogo proprio a quella situazione di disequilibrio che il Governo dice di voler evitare. Inoltre, appare singolare il fatto che l'Esecutivo si pronunci favorevolmente sul testo nonostante l'avviso contrario espresso dagli Stati maggiori.

Conclude rimarcando la necessità di pervenire all'elaborazione di una normativa unificata e coerente.

Considerato quanto emerso nel dibattito, il senatore SCANU (*PD*) reputa necessaria una riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il PRESIDENTE propone infine di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti, fissandolo per mercoledì 19 settembre, alle ore 17.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente CARRARA, apprezzate le circostanze, propone di sconvocare la seduta già prevista per domani, giovedì 13 settembre, alle ore 8,45.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

758^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(143) MENARDI. – *Modifiche alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in materia di ordinamento portuale*

(263) Marco FILIPPI ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(754) GRILLO ed altri. – *Riforma della legislazione in materia portuale*

(2403) Riforma della legislazione in materia portuale

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente AZZOLLINI avverte che nella seduta di ieri era rimasto in sospeso l'esame degli emendamenti 8.207, 14.202, 14.206, 14.208 e 14.0.206. Altresì, fa presente che sono stati trasmessi dall'Assemblea ulteriori emendamenti, sui quali invita il Relatore a riferire alla Commissione.

Il relatore MERCATALI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti 2.201 (testo 2), 2.202 (testo 2), 3.209 (testo 2), 7.201 (testo 2), 8.300, 8.0.300, 9.300 e 16.700, trasmessi dall'Assemblea sul disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare i

possibili profili onerosi delle proposte 2.201 (testo 2) e 2.202 (testo 2). Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario POLILLO formula un avviso contrario sull'emendamento 14.0.206, in quanto esso interviene su un contenzioso giudiziario in essere, fermo restando che una valutazione approfondita delle implicazioni finanziarie della proposta richiederebbe l'acquisizione di apposita relazione tecnica.

Per quanto attiene poi all'emendamento 8.207, propone l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Il PRESIDENTE concorda con la valutazione del Governo in merito all'emendamento 14.0.206, mentre ritiene superflua la correzione dell'emendamento 8.207, su cui la valutazione deve intendersi non ostativa.

Il sottosegretario POLILLO esprime, successivamente, un avviso contrario sugli emendamenti 14.202 e 14.206, in quanto recano profili di incompatibilità con la normativa europea. Si sofferma, altresì, sull'emendamento 14.208, rilevando che esso potrebbe comportare un aggravio finanziario, in termini di pagamento di indennizzi a carico delle autorità portuali.

Il PRESIDENTE, nell'associarsi alle considerazioni del rappresentante del Governo, reputa inoltre opportuno rivedere il parere di nulla osta espresso nella seduta di ieri sull'emendamento 14.0.201, osservando che la soppressione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti renderebbe poi impossibile coprire la previsione sul riparto, con finalità perequative, del 20 per cento del gettito IVA, di cui al comma 4 dell'articolo 18-*bis* della legge sulla portualità.

Per quanto riguarda, infine, gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea, osserva come la proposta 2.201 (testo 2) non contenga profili di criticità, mentre l'emendamento 2.202 (testo 2) risulta passibile di una valutazione contraria, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che occorrerebbe acquisire un'apposita relazione tecnica per esaminare gli effetti finanziari della regolamentazione dell'accesso ai porti di Venezia e di Chioggia.

Alla luce del dibattito svoltosi, il relatore MERCATALI (*PD*) propone, pertanto, l'espressione di un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti sospesi e gli ulteriori emendamenti trasmessi dall'Assemblea 2.201 (testo 2), 2.202 (testo 2), 3.209 (testo 2), 7.201 (testo 2), 8.300, 8.0.300, 9.300 e 16.700 esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 14.0.206, 14.202, 14.206, 14.208, 2.202 (testo 2) nonché, a rettifica del parere precedentemente espresso,

sulla proposta 14.0.201. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti.».

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 9,30.

Plenaria

759^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(3271) Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale

(Parere alla 4^a Commissione. Esame e rinvio.)

Il PRESIDENTE, in relazione alla particolare rilevanza della legge di delega per la riforma delle Forze armate, acquisita la disponibilità dell'interessato, comunica che il senatore Tancredi svolgerà funzione di relatore oltre al senatore Pegorer.

Il relatore PEGORER (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario integrare la Relazione tecnica, al fine di verificare la compatibilità del provvedimento con le norme del decreto-legge n. 95 del 2012 («Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. In particolare, la previsione della Relazione tecnica – secondo cui «tutti i risparmi derivanti dalla contrazione del numero di personale militare e civile, dalle minori spese correlate alla gestione delle infrastrutture ritenute non più necessarie e dalla riduzione delle spese di funzionamento» saranno utilizzati per conseguire la «ottimale ripartizione delle risorse della spesa della Difesa tra i settori di spesa del personale, dell'operatività e dell'investimento» – non risulta pienamente compatibile con il disposto dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto n. 95, che dispone la riduzione dei contingenti organici delle Forze Armate in misura non inferiore al 10 per cento, con conseguenti risparmi che dovrebbero concorrere al miglio-

ramento dei tendenziali di spesa della finanza pubblica. L'importanza della questione è stata sottolineata anche dalla Ragioneria generale dello Stato in sede di audizione presso la Commissione Difesa. Richiede, altresì, l'aggiornamento fino al 2024 della tabella contenuta a pagina 14 della Relazione tecnica recante l'andamento delle risorse destinate alla Difesa, posto che il 2024 è il termine ultimo entro cui, in base alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 3, va operata la riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare delle Forze armate. Per gli aspetti di dettaglio, ritiene necessario valutare se il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) – riguardante la disciplina delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici e privati, con conseguente recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie – non sia tale da ingenerare un aumento della spesa complessiva a carico delle pubbliche amministrazioni, in termini di corrispettivo versato da un soggetto pubblico in cambio del servizio erogato dalla Difesa; peraltro, i ricavi derivanti dall'erogazione di tali servizi devono in ogni caso essere calcolati al netto dei costi sostenuti. In merito, poi, al primo comma dell'articolo 3 – sulla revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa – ritiene occorra valutare se l'attuazione della lettera *d*), riguardante lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare, non rischi di produrre una decurtazione di economie di spesa. Appare, a mio avviso, altresì opportuno acquisire chiarimenti sulla portata finanziaria della lettera *h*) del medesimo articolo 3, comma 1, riguardante la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate nel mondo del lavoro. Osserva poi la necessità di valutare gli effetti finanziari dell'articolo 3, secondo comma, lettera *d*), in tema di modalità di riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa. Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 2, lettera *a*), capoverso «Art. 537-bis», comma 4, rileva che i proventi da riassegnare dovrebbero essere individuati al netto dei relativi costi. Inoltre, in relazione alla lettera *b*), capoverso «Art. 549-bis», ritiene necessario acquisire elementi volti ad escludere che le aperture di credito ivi previste non producano effetti negativi in termini di cassa.

Il relatore TANCREDI (*PdL*), nel condividere le osservazioni del senatore Pegorer, pone l'accento sul tema della clausola di flessibilità nell'utilizzo dei risparmi di spesa; in particolare ritiene essenziale garantire che il ridimensionamento delle dotazioni di personale militare vada coordinato con la legislazione oggi vigente, ed in particolare con il decreto-legge n. 95 del 2012.

Il presidente AZZOLLINI comunica che sarà acquisita e messa a disposizione la relazione scritta depositata dal Rappresentante della Ragioneria generale dello Stato in sede di audizione e citata dal senatore Pegorer.

Ritiene, quindi, necessario richiedere al Governo una relazione tecnica integrativa sul provvedimento, onde consentire una valutazione sugli effetti finanziari della delega alla luce della legislazione sopra avvenuta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2646) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Buttiglione ed altri; Stucchi ed altri; Gozi ed altri; Pescante ed altri e del disegno di legge n. 3866 d'iniziativa governativa

(Parere alla 1^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 giugno scorso.

Il PRESIDENTE comunica che è pervenuta la relazione tecnica sul testo del provvedimento come approvato dalla Camera dei deputati, a disposizione dei Senatori.

Il relatore FLERES (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) illustra gli emendamenti al testo e per i profili di competenza, segnala in particolare le proposte emendative 2.103, 16.100, 18.100 e 19.100, delle quali occorre valutare gli effetti finanziari.

Risulta poi necessario verificare la compatibilità dell'emendamento 43.0.1 (testo 2) con il nuovo articolo 81 della Costituzione, nonché con la relativa legge di attuazione.

Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, in relazione all'intervento svolto nella seduta di ieri dal senatore Garavaglia, nel quale chiedeva chiarimenti al Governo circa le decurtazioni operate ai trasferimenti agli Enti locali sulla base del gettito IMU stimato, informa di aver acquisito la disponibilità del sottosegretario Ceriani ad intervenire in una delle prossime sedute per illustrare l'operato dell'amministrazione finanziaria.

La seduta termina alle ore 15,30.

Sottocommissione per i pareri**180^a Seduta***Presidenza del Presidente*
AZZOLLINI*La seduta inizia alle ore 15,30.*

(2769) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con presupposto, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

La senatrice CARLONI (*PD*), in sostituzione del relatore FLERES, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il Governo ha chiarito che le spese di accompagnamento coattivo di testimoni, periti o consulenti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 6, saranno a carico della Corte internazionale; inoltre, è stato chiarito che le spese derivanti dal riconoscimento del gratuito patrocinio alle procedure di esecuzione di richiesta della Corte penale internazionale, ai sensi dell'articolo 7 del disegno di legge, hanno carattere eventuale ed entità limitata, per cui ad esse potrà provvedersi con le risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. Ravvisa poi la necessità di chiarire se il quinto comma dell'articolo 20, sulla destinazione delle somme confiscate – già modificato dalla Camera per recepire una condizione della Commissione bilancio – non comporti effetti negativi sotto il profilo finanziario, in quanto tali somme, di cui la norma in esame prevede la messa a disposizione della Corte, potrebbero già essere destinate ad altre finalità oppure già acquisite al bilancio per il miglioramento dei saldi. Peraltro, sempre in relazione all'articolo 20, quinto comma, fa presente che presso la Camera dei deputati non è stata recepita una condizione formulata dalla Commissione bilancio (senza il riferimento all'articolo 81 Cost.), in cui si prevedeva che le modalità di trasferimento alla Corte delle somme, beni e utilità confiscati venissero disciplinate da apposito regolamento interministeriale.

Per quanto riguarda gli emendamenti, osserva che comporta maggiori oneri la proposta 4.3, che riproduce una previsione su cui la Commissione bilancio della Camera aveva formulato un avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 Cost. Inoltre, rileva che occorre valutare, in relazione al testo, l'emendamento 20.1, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri. Fa infine presente che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è pervenuta nota della Ragioneria generale dello Stato, nella quale si osserva, circa la destinazione delle somme confiscate – di cui tratta l'articolo 20, comma 5 – che l'esiguo numero di casi trattati porta ad escludere effetti finanziari negativi. Tale constatazione appare rilevante e, come tale, dovrebbe costituire un espresso presupposto da inserire nel parere della Commissione, secondo quanto suggerisce incidentalmente il senatore VACCARI (*LNP*). Riferisce, inoltre, che la citata nota precisa l'opportunità di prevedere che le somme confiscate in esecuzione di sentenze irrevocabili dalla Corte vengano ad essa trasferite con modalità esplicitate da un apposito decreto interministeriale, analogamente a quanto evidenziato dalla Commissione Bilancio della Camera e che questa potrebbe essere inserita come condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Fa poi presente che il Governo condivide con la senatrice CARLONI circa l'onerosità degli emendamenti 4.3 e 20.1.

La relatrice CARLONI (*PD*), sulla base delle argomentazioni esposte, propone di approvare un parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che la destinazione alla Corte penale internazionale delle somme, dei beni e delle utilità confiscati, prevista dall'articolo 20, comma 5, non comporti effetti finanziari negativi, dal momento che la competenza della Corte è limitata a casi particolarmente gravi di reati, attivabile unicamente in via sussidiaria rispetto alla giurisdizione dei singoli Stati.

Il parere sul testo è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, al comma 5 dell'articolo 20, del seguente periodo: "Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono destinate le modalità con le quali le somme, i beni e le utilità confiscati ai sensi del presente comma, sono trasferite alla Corte penale internazionale."

Per quanto riguarda gli emendamenti, formula un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 4.3 e 20.1, mentre il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.».

La Sottocommissione approva.

(2235) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
(Parere alla 1^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'ulteriore emendamento 30.1000, che riscrive la copertura finanziaria del disegno di legge in titolo. Per quanto di competenza, chiede conferma della disponibilità

delle risorse, in presenza delle quali formula proposta di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha confermato la disponibilità delle somme necessarie per la nuova copertura finanziaria.

La Sottocommissione approva la proposta di parere non ostativo.

(2236) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'ulteriore emendamento 28.1000, che rivede la copertura finanziaria del disegno di legge recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto di competenza, si chiede anche in tal caso conferma della disponibilità delle risorse, verificate le quali formula proposta di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha confermato la disponibilità delle somme necessarie per la nuova copertura finanziaria.

La Sottocommissione approva la proposta di parere non ostativo.

(2237) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

(Parere alla 1^a Commissione su ulteriore emendamento. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PICHETTO FRATIN (*PdL*) illustra l'emendamento 23.1000 ulteriormente pervenuto, che riformula la copertura finanziaria del disegno di legge recante norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova in Italia in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto di competenza, chiede conferma della disponibilità delle risorse, in presenza delle quali formula proposta di parere non ostativo.

Il PRESIDENTE informa che il Governo ha confermato la disponibilità delle somme necessarie per la nuova copertura finanziaria.

La Sottocommissione approva la proposta di parere non ostativo.

(256) AMATI ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(264) FLERES e FERRARA. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale e altre disposizioni in materia di tortura*

(374) DELLA SETA ed altri. – *Introduzione dell'articolo 593-bis del codice penale concernente il reato di tortura e altre norme in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1237) PORETTI ed altri. – *Introduzione del reato di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1596) DI GIOVAN PAOLO ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis e 613 – ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo del Partito Democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(1884) LI GOTTI ed altri. – *Introduzione degli articoli 613-bis 613-ter del codice penale in materia di tortura*, fatto proprio dal Gruppo Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(3267) MARCENARO ed altri. – *Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale in materia di tortura*

(Parere alla 2^a Commissione su testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice CARLONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo ed i relativi emendamenti segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare. Esprime pertanto una proposta di parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

La Sottocommissione approva la proposta di parere non ostativo.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il senatore MORANDO (*PD*) segnala l'opportunità di esaminare, nel corso dei prossimi lavori della Sottocommissione, il testo unificato risultante dall'esame congiunto dei disegni di legge n. 1744 e 2486 in tema di ordinamento della cooperazione allo sviluppo.

Il presidente AZZOLLINI rassicura circa la trattazione del provvedimento nell'ambito delle prossime sedute. Con l'occasione segnala l'opportunità di iniziare altresì l'esame dei disegni di legge n. 1193, 1361 ed 1437-B recanti norme sulla costruzione e ristrutturazione di impianti sportivi.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Sottocommissione per i pareri

71^a Seduta

Presidenza del Presidente
FERRARA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 15,25

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 4^a Commissione:

(3325) Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Schirru ed altri; Cicu e Fallica; Di Stanislao: parere non ostativo

Plenaria

372^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALDASSARRI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente BALDASSARRI informa la Commissione che l'Agenzia del demanio è disponibile a intervenire in audizione martedì 25 settembre, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1164 (Autorizzazione a cedere alla Cooperativa terreni demaniali di Punta Sabbioni a responsabilità limitata ed al comune di Cavallino Treporti il compendio immobiliare appartenente al patrimonio disponibile dello Stato sito in Venezia, sezione Burano, località Punta Sabbioni-Cavallino).

Avverte altresì che l'audizione della Corte dei conti sulle tematiche inerenti all'evasione fiscale potrebbe aver luogo il 19 o il 26 settembre.

Comunica infine che è a disposizione dei Commissari una documentazione sulle Fondazioni bancarie, predisposta dal Servizio studi sulla scorta della richiesta avanzata dalla senatrice Leddi, la quale aveva sottolineato l'opportunità di elaborare una documentazione di analisi in vista della deliberazione di un'indagine conoscitiva della Commissione sull'attività degli organismi in questione.

La senatrice LEDDI (*PD*) ritiene opportuno che la Commissione provveda anche ad acquisire una rassegna stampa sulle Fondazioni bancarie a partire dallo scorso mese di marzo.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto di tale sollecitazione. Rende quindi noto che è stata predisposta dagli uffici una bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma fiscale, ricordando che l'Ufficio di Presidenza aveva incaricato il senatore Musi di elaborare formalmente il documento da sottoporre all'esame della Commissione. In base a tale deliberazione invita quindi il senatore Musi a prendere visione del testo predisposto dagli uffici e ritiene opportuno rimmettergli la valutazione circa l'opportunità di costituire un Comitato ristretto per la redazione della bozza definitiva.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) chiede di acquisire i documenti depositati nel corso delle audizioni svolte presso la VI Commissione finanze della Camera dei deputati nell'ambito dell'esame del disegno di legge di delega fiscale (Atto Camera n. 5291).

Il senatore LANNUTTI (*IdV*) si rivolge alla Presidenza affinché sia avanzata ai competenti uffici del Governo una formale richiesta di comunicazione alla Commissione dell'entità dei crediti fiscali di cui hanno beneficiato negli ultimi periodi di imposta le imprese italiane operanti in Brasile. Da fonti in suo possesso risulterebbe infatti che l'ammontare complessivo di tali crediti sarebbe pari al 15 per cento dell'imponibile realizzato. Ricorda quindi in via incidentale che tale regime di favore fiscale è previsto da un accordo dell'OCSE risalente all'inizio degli anni Ottanta.

Il presidente BALDASSARRI rileva che il tema delle politiche fiscali sulla concessione di aiuti alle imprese per l'internazionalizzazione potrebbe essere affrontato nell'ambito dell'esame della delega fiscale.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), pur prendendo atto di tale suggerimento, sottolinea tuttavia il rischio di un uso improprio e strumentale di tali crediti che potrebbero essere stati concessi, per un ingente ammontare, a fronte di attività produttive non effettivamente svolte. Tale problema si pone con particolare riguardo per il Brasile, ma concerne anche altre realtà come Singapore.

Il senatore COSTA (*PdL*) suggerisce al senatore Lannutti di presentare uno specifico atto di sindacato ispettivo, che si dichiara fin d'ora disponibile a sottoscrivere.

Il senatore MUSI (*PD*) osserva che, se la questione posta dal senatore Lannutti riguarda l'erogazione di crediti di imposta alle imprese, è ragionevole ritenere che i relativi dati siano già disponibili all'interno dei documenti ufficiali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), tenuto conto dei suggerimenti avanzati, preannuncia la presentazione di un'interrogazione concernente l'erogazione di aiuti economici alle imprese italiane operanti in Brasile, sia nella forma di crediti di imposta che di sussidi diretti.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene opportuno informare la Commissione, che è sua intenzione presentare un'interrogazione urgente concernente le modalità di interpretazione e applicazione delle norme sulla sospensione dei versamenti tributari nelle zone dell'Emilia colpite dagli eventi sismici dello scorso maggio. In proposito rileva che si è venuta a creare una situazione di grave incertezza e di confusione normativa, in particolare in seguito alla pubblicazione di un comunicato dell'Agenzia delle entrate lo scorso 16 agosto. Dopo aver apprezzato il decreto ministeriale che ha espressamente prorogato la sospensione dei termini per i versamenti tributari fino al prossimo 30 novembre, sottolinea il permanere di scarsa chiarezza circa gli adempimenti gravanti sui sostituti d'imposta. A suo parere, inoltre, fermo restando che la sospensione è stata prorogata fino al 30 novembre, occorrerebbe rendere graduale il recupero delle imposte non versate, a partire dalle successive scadenze fiscali, prevedendone anche la possibile rateizzazione.

Per le ragioni prima richiamate si rivolge quindi alla Presidenza affinché solleciti la tempestiva risposta da parte del Governo, considerata la rilevanza dei profili temporali connessi alla problematica denunciata.

Il presidente BALDASSARRI assicura che terrà conto della richiesta avanzata.

Il senatore COSTA (*PdL*), considerato che la proroga della sospensione dei termini per i versamenti tributari è già prevista da una norma positiva, domanda se non sarebbe più opportuno chiedere un'interlocuzione all'Agenzia delle entrate, piuttosto che ricorrere allo strumento dell'interrogazione.

Il presidente BALDASSARRI, tenuto conto dei profili squisitamente politici della questione avanzata dal senatore Barbolini, ritiene preferibile che la Commissione si rivolga al Governo.

Il senatore VEDANI (*LNP*) lamenta la crescente tendenza, soprattutto nelle regioni settentrionali, a un uso anomalo e strumentale del concordato preventivo, che consente alle imprese indebitate con le banche di restituire solo una esigua quota delle somme dovute, attraverso il ricorso a tale istituto. Per tale motivo chiede alla Presidenza di adoperarsi per acquisire i dati concernenti tale materia.

Il senatore SCIASCIA (*PdL*) rileva che la fattispecie descritta dal senatore Vedani si risolve di fatto in un'insolvenza fraudolentemente deliberata già all'atto della richiesta e della concessione del finanziamento da parte della banca, costituendo quindi un illecito penale sanzionato dalla magistratura.

Il presidente BALDASSARRI osserva che l'aumento esponenziale del ricorso al concordato preventivo costituisce l'altra faccia della crisi relativamente alle imprese che ne sono state investite, rispetto alla conseguenza, ben più grave, della chiusura dell'attività aziendale. Sotto tale profilo, non ritiene quindi semplice poter dimostrare che l'aumento delle domande di concordato preventivo rappresenterebbe un dato patologico e anormale. Occorre inoltre considerare che tale tipo di procedura non risulta assistita da altre garanzie patrimoniali, e risulta quindi evidente il rischio per la banca che vi si sottopone di vedere vanificata la propria pretesa creditoria.

Ritiene quindi opportuno che l'oggetto della richiesta avanzata dal senatore Vedani sia ulteriormente specificato, preannunciando comunque sin d'ora la massima disponibilità a tener conto delle nuove esigenze informative che dovessero essere rappresentate.

La seduta termina alle ore 16,15.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 161

Presidenza del Presidente
GRILLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

429^a Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

La seduta inizia alle ore 9,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente avvio dei lavori dell'Assemblea, toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9,25.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

334^a Seduta

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

La seduta inizia alle ore 15.

AFFARE ASSEGNATO

Effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l'Emilia-Romagna e le misure necessarie per fronteggiare gli stessi (n. 849)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc.* XXIV, n. 43)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 settembre scorso.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) accoglie i suggerimenti emersi nel corso degli interventi effettuati nella seduta di ieri, provvedendo conseguentemente a riformulare lo schema di risoluzione originariamente prospettato.

Il senatore ZANOLETTI (*PdL*) nell'esprimere apprezzamento per lo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo stesso.

Il senatore VALLARDI (*LNP*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione in questione, esprimendo l'auspicio che le misure prefigurate nell'ambito dello stesso possano attenuare le sofferenze della popolazione delle aree interessate dal sisma.

Il senatore PINZGER (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice.

La senatrice CASTIGLIONE (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo schema di risoluzione prospettato dalla relatrice Pignedoli.

Il senatore TEDESCO (*Misto-MSA*) nell'esprimere compiacimento per lo schema di risoluzione predisposto dalla relatrice preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto favorevole sullo stesso.

Il presidente SCARPA BONAZZA BUORA, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di risoluzione, nella versione per ultimo prospettata dalla relatrice Pignedoli (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

La Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,15.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 849 (Doc. XXIV, n. 43)

La 9^a Commissione, a conclusione dell’esame, ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell’affare concernente gli effetti dannosi per il settore agroalimentare derivanti dai recenti eventi sismici che hanno colpito l’Emilia-Romagna e le misure necessarie per fronteggiare gli stessi,

premessi che:

dal giorno 20 maggio 2012 e poi ancora dal 29 maggio 2012, un ampio territorio ricadente tra l’Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, nelle province di Modena, Ferrara, Bologna, Reggio Emilia, Rovigo e Mantova è stato investito da una serie di violente scosse sismiche, che hanno provocato la morte e il ferimento di molte persone, enormi distruzioni e danni agli edifici privati, con la conseguente necessità di alloggiare in condizioni di emergenza un gran numero di persone sfollate, nonché al patrimonio edilizio pubblico, religioso, artistico, culturale e architettonico, ed il danneggiamento molto grave di attività produttive e di impianti del sistema agroalimentare, industriale e artigianale dell’area;

le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 22 e 30 maggio 2012 hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

in questa vasta area, le aziende agricole sono il fulcro di un sistema produttivo estremamente composito, che realizza il 5 per cento del valore della produzione agricola nazionale, rappresentando una parte vitale del settore, che esprime alcune delle «punte di eccellenza» dell’agroalimentare italiano, riconosciuto anche a livello internazionale;

per la Regione Emilia-Romagna, sono stati quantificati danni per 11,5 miliardi, di cui ben 5,2 subiti dalle attività produttive, 3,2 riferibili al patrimonio abitativo, oltre due ai beni storico culturali e poi ancora ai beni pubblici come le scuole, gli ospedali, le Università. A ciò bisogna aggiungere 676 milioni per i costi relativi alla fase di emergenza, ed ancora gli ingenti volumi di mancato reddito (di produzione, di lavoro ed altro);

ad oggi, sono 38.726 le strutture controllate in Emilia Romagna con sopralluoghi di valutazione dell'agibilità post-sismica. Secondo quanto riporta il Servizio geologico sismico dei suoli della Regione Emilia-Romagna, dagli esiti delle ispezioni emerge che il 36,2 per cento degli edifici è immediatamente agibile, il 17,5 per cento temporaneamente o parzialmente inagibile, il 35,9 per cento inagibile e il 5,4 per cento inagibile per rischio esterno, ossia a causa di elementi esterni pericolanti il cui crollo potrebbe interessare l'edificio. Sono invece 2.075 gli edifici privati ad uso produttivo analizzati e di questi 556 sono risultati agibili, 491 temporaneamente inagibili, 15 parzialmente inagibili, 924 inagibili e 89 inagibili per «rischio esterno»;

valutato che:

già a partire dal 22 maggio, il Governo ha varato una serie di provvedimenti a favore delle zone colpite, mentre il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, reca una serie di misure specifiche a sostegno del settore agricolo e agroindustriale;

si prevedono disposizioni atte a sospendere i termini per una serie di adempimenti amministrativi e di carattere previdenziale e assistenziale il cui svolgimento sia reso difficoltoso dalla situazione di emergenza. Oltre alla sospensione dei termini valevole per cittadini e imprese in via generale, sono previste più nello specifico, per il settore agricolo, le seguenti misure:

- il differimento degli adempimenti burocratici a carico delle aziende zootecniche in tema di allevamento, registrazione e movimentazione degli animali;
- la sospensione del prelievo mensile a carico dei produttori di quote latte eccedenti;
- la deroga alla disciplina generale per l'allevamento dei suini;
- il mantenimento, per gli agricoltori siti nei territori colpiti dal terremoto, del diritto all'aiuto diretto in base al regolamento CE n. 73/2009, relativo al regime di pagamenti diretti a beneficio degli agricoltori, anche in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti;
- la sospensione del recupero di aiuti erogati, in caso di mancato rispetto dei vincoli connessi agli impegni assunti a livello europeo;

valutato altresì che:

molto forte è anche il rischio idrogeologico nei territori colpiti, con danni agli impianti idraulici e frane in alcuni alvei che pregiudicano il regolare deflusso delle acque, la cui conseguenza è la sospensione del servizio irriguo per un'area enorme, un territorio dove forte è la specializzazione per la frutticoltura, il Parmigiano Reggiano e numerose risaie;

da una prima stima, i danni alla rete idraulica ammonterebbero a quasi 70 milioni di euro, quasi interamente a carico della regione Emilia-Romagna, interessando le opere di bonifica di sei consorzi (Burana,

Emilia Centrale, Pianura di Ferrara, Renana, Canale Emiliano Romagnolo e Torre dei Gonzaga), con danneggiamenti o gravi lesioni a 57 impianti. Ne dipendono oltre 200.000 ettari di terreno, esposti conseguentemente a rischio idraulico, oltre la metà dei quali a rischio siccità, con oltre 3500 aziende agricole coinvolte dislocate in oltre 55 Comuni; il rischio siccità potrebbe interessare 130.000 persone;

considerato che:

particolarmente seri appaiono i danni al tessuto produttivo, industriale, artigianale, agricolo, di un'area che produce oltre l'1 per cento del PIL italiano, con la distruzione di numerosi capannoni, il danneggiamento di macchinari, attrezzature e scorte delle aziende situate nelle aree colpite, e la necessità di sospendere l'attività in attesa delle verifiche sull'agibilità delle strutture interessate;

dalle prime stime sono state identificate differenti tipologie di danni, tra i quali quelli relativi alle attrezzature durevoli ed ai macchinari interni (abitazioni agricole, capannoni, stalle, acetaie, cantine, caseifici e magazzini frigoriferi), ma anche alle scorte di prodotto e quindi ai prodotti del Made in Italy alimentare;

tra i danni stimati, infatti, si registrano in particolare quelli relativi a prodotti non durevoli con perdita di valore totale o parziale. A questo riguardo, il danno maggiore concerne i magazzini di conservazione dei formaggi DOP Parmigiano Reggiano e Grana Padano, per i quali la distruzione dei capannoni o i crolli delle scaffalature di stoccaggio delle forme, le «scalere» – rovesciando a terra oltre 900.000 forme, con danneggiamento grave o totale di oltre 300.000 forme e una perdita di valore superiore agli 80 milioni di euro per il solo prodotto in stagionatura – prospettano forti criticità nella ricostituzione delle scorte;

dati la peculiarità della struttura produttiva delle Regioni colpite, ed in particolar modo dell'Emilia Romagna, e la rilevanza dei danni a carico del settore agricolo e agroindustriale, è fondamentale che il Governo intervenga con strumenti specifici che sostengano le imprese per una veloce ripresa della produzione, complessivamente messa in discussione;

considerato altresì che:

gli eventi sismici del maggio 2012 hanno colpito una popolazione di 767.483 abitanti; con 65.788 aziende presenti, in una zona che produce l'1,8 per cento del PIL nazionale. I danni stimati per l'economia sono di 3,2 miliardi per gli edifici civili e di 5 miliardi per l'industria, agricoltura e servizi;

il decreto-legge n. 74, all'articolo 3, comma 1, prevede che il Commissario delegato per l'Emilia-Romagna possa riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito; un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà; un contributo a favore della delocalizzazione tempo-

reana delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

all'articolo 13 del decreto-legge n. 74, rubricato «interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi sismici del maggio 2012», al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche agricole e agroalimentari nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, si prevede il trasferimento alla Società di gestione fondi per l'agroalimentare dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA – SGFA) di 5 milioni di euro, destinati ad abbattere le commissioni d'accesso alle garanzie per il credito;

alcune misure concordate da Regioni e Governo per favorire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione riguardano le iniziative per il credito. In particolare:

– la Cassa Depositi e Prestiti istituirà un fondo creditizio straordinario di rotazione che erogherà alle imprese danneggiate i finanziamenti necessari, senza pagamento di interessi, e che le imprese restituiranno una volta ottenuto l'indennizzo statale per i danni subiti;

– Fondo straordinario di rotazione: le imprese agricole e agroindustriali, al pari di quelle di altri settori, potranno beneficiare, in attesa degli indennizzi di competenza, di finanziamenti anticipati con abbattimento degli interessi a carico dello Stato o Regione;

– sono previste garanzie e controgaranzie per l'attivazione dei finanziamenti previsti dal Fondo Straordinario e dalle banche attraverso SGFA-ISMEA e un correlato finanziamento statale per abbatterne il costo a carico delle imprese;

ancora, un importante sostegno finanziario agli agricoltori dei territori colpiti dai terremoti di maggio, è stato ottenuto con il pagamento dell'anticipo della PAC 2012 effettuato da AGEA – Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell'Emilia-Romagna;

in analogia a quanto deciso in occasione dei terremoti in Umbria e nelle Marche e in Abruzzo, il decreto-legge n. 74 dispone che lo Stato si faccia carico, utilizzando le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, della quota parte di spettanza della Regione Emilia-Romagna, relativa al finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, per permettere alla regione di disporre di risorse aggiuntive da destinare ad interventi finalizzati al rilancio del settore agricolo e agroindustriale;

Regioni interessate e Governo nazionale hanno poi stabilito che per i Fondi per la ricostruzione, a valere sul Programma regionale di sviluppo rurale 2007-2013, vi sia lo stanziamento di un fondo aggiuntivo a favore della Regione Emilia – Romagna di circa 100 milioni di euro per l'indennizzo, tramite l'attivazione della misura 126, «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione delle strutture danneggiate». Inoltre quanto alle risorse stanziato per la ricostruzione più in generale in relazione al sisma dal decreto-legge n. 74 (circa 2,5 miliardi nel triennio),

le aziende agricole danneggiate potranno accedere alle risorse disponibili al pari di tutte le altre;

all'articolo 3, lettera b-bis), del decreto-legge n. 74, è stata disposta «la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto»;

per il ripristino dei macchinari, il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 13, prevede il ricorso al credito d'imposta per il prossimo triennio, mentre il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dispone ulteriori norme per il riconoscimento del credito d'imposta e di finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione;

per quanto riguarda la perdita di valore dei prodotti agricoli il loro indennizzo sarà a carico del fondo per la ricostruzione;

da ultimo, sono stati adottati provvedimenti regionali di differimento di termini per la realizzazione di investimenti da parte di aziende agricole e agroindustriali, tali da consentire tempi adeguati al raggiungimento degli obiettivi;

per non perdere terreno sul versante dell'innovazione e della competitività, il decreto-legge n. 83 ha previsto un credito d'imposta per l'assunzione di figure professionali di alto profilo, mentre il decreto-legge n. 74 ha istituito un fondo di 50 milioni di euro per la ricerca, per le filiere produttive dell'area colpita dal sisma;

impegna il Governo:

ad intervenire con un piano organico, all'interno di una legge speciale, che affronti le singole criticità e problematiche conseguenti gli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, graduando risorse ed interventi sulle priorità registrate, in particolare:

1) per quanto concerne la sospensione e la proroga di termini ovvero deroghe ad adempimenti:

– garantire, tra le varie sospensioni disposte dal decreto-legge n. 74, anche la sospensione delle rate relative alle concessioni ancora in essere per lo sviluppo della proprietà contadina;

– prorogare i termini di versamento di tutti gli adempimenti tributari, fiscali, contributivi e amministrativi al 31 dicembre 2013, per i residenti nelle zone colpite dal terremoto;

– prorogare al 30 novembre 2013 il termine attualmente stabilito al 30 novembre 2012 relativo all'accatastamento dei fabbricati rurali siti nelle aree colpite dagli eventi sismici;

2) estendere l'applicazione di tutte le disposizioni previste a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 an-

che alle imprese del settore agricolo e agroindustriale ubicate al di fuori della cosiddetta area del «cratere», come individuata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 74, laddove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli indicati eventi sismici e limitatamente alle attività effettivamente danneggiate;

3) in merito ai danni che hanno investito il tessuto produttivo e le relative strutture, favorire il ripristino del potenziale produttivo delle imprese del settore agricolo e agroindustriale colpite dal terremoto e la ripresa dell'attività produttiva, in particolare rafforzando le misure già adottate attraverso il decreto-legge n. 74 del 2012, relativamente a:

a. la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico, degli immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti;

b. la riparazione e il riacquisto dei beni mobili strumentali, compresi impianti e infrastrutture, necessari per l'attività dell'impresa;

c. la ricostituzione delle scorte strettamente connesse all'attività caratteristica;

d. la delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate al fine di garantirne la continuità produttiva;

e. il risarcimento per perdite di prodotto, ai sensi di quanto disposto dal decreto-legge n. 74, all'articolo 3, comma 1, lettera b-bis);

4) al fine di scongiurare il rischio idraulico e il connesso rischio siccità, procedere al recupero della massima operatività complessiva, nonché, laddove necessario, all'introduzione di un piano straordinario che, evitando il fermo definitivo degli impianti danneggiati, disponga uno stanziamento di risorse per il ripristino del servizio d'irrigazione e la riduzione del rischio idrogeologico;

5) per quanto concerne il risarcimento dei danni alle scorte di prodotto:

– prevedere la concessione di contributi anche per le attività produttive che abbiano subito danni ai prodotti agricoli, o quantomeno a quelli con indicazione geografica o denominazione d'origine controllata, in maturazione o stoccaggio;

– porre in essere ogni controllo utile a garantire, viste le particolari condizioni del territorio e il particolare pregio e valore dei prodotti agroalimentari, che non siano messe in atto forme di speculazione sui prezzi dei prodotti stessi;

6) per favorire l'immediato avvio degli interventi di ricostruzione, in merito alle iniziative per il credito:

– adottare, ove si rendesse necessario, iniziative per il sostegno delle imprese che hanno offerto in garanzia per l'accesso al credito prodotti agroalimentari di particolare valore, come ad esempio parmigiano reggiano e grana padano, risultati danneggiati a seguito del terremoto;

– innalzare le medesime garanzie dirette all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, estendendo la possibilità di richiederle altresì alle imprese agricole che, pur non essendolocate nella citata area del «cratere», conferiscono i propri prodotti a strutture di trasformazione o magazzinaggio ivi site e danneggiate dagli eventi sismici;

7) predisporre urgentemente un piano di recupero delle case coloniche, di particolare pregio e testimonianza del patrimonio architettonico e del paesaggio rurale delle terre colpite dagli eventi sismici;

8) individuare all'interno del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un unico interlocutore di riferimento in ordine alle diverse problematiche riguardanti il settore agricolo nell'ambito delle conseguenze degli eventi sismici.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 178

Presidenza del Presidente
SCARPA BONAZZA BUORA

Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,30

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI CEREALICOLE E DEL DOTTOR DIEGO SCUDELLARI, ESPERTO IN MATERIA, SULLE PROBLEMATICHE INERENTI ALLA PRESENZA DELLE MICOTOSSINE NELLA FILIERA AGROALIMENTARE CEREALICOLA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 201

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (AIFA) E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ (ISS), NELL'AMBITO DELL'ESAME DELL'ATTO COMUNITARIO N. 369 (MEDICINALI PER USO UMANO)

Plenaria

359^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOMASSINI

Interviene il ministro della salute Balduzzi.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA RIPRESA DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE N. 10-B E CONNESSI (DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO)

La senatrice BAIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) sottopone all'attenzione della Commissione l'esigenza di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 10-B e connessi (dichiarazioni anticipate di trattamento), pur non nascondendosi la delicatezza della materia che, tuttavia, a suo avviso,

non rientra tra quelle tipicamente trattate nel corso di una campagna elettorale. Peraltro, si tratta di completare un percorso che, nell'attuale Legislatura, ha già conosciuto un risultato positivo con l'approvazione della legge sulle cure palliative; conseguentemente, il completamento dell'*iter* delle iniziative legislative in tema di cosiddetto biotestamento rappresenterebbe un'ulteriore risposta del legislatore nei confronti della società civile.

Ritiene poi che tale richiesta di ripresa dell'esame dei menzionati disegni di legge nasca anche dal fatto che esse sono all'attenzione del Senato in terza lettura; inoltre, si è esaurita la fase delle audizioni ed è stata già avviata la discussione generale.

Il senatore SACCOMANNO (*PdL*), anche a nome del relatore delle citate iniziative legislative, senatore Calabrò, si dichiara d'accordo con quanto sostenuto dalla senatrice Baio in merito alla necessità di concludere l'esame dei provvedimenti richiamati.

Il senatore GUSTAVINO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) si associa agli interventi precedenti, ritenendo che, in tema di dichiarazioni anticipate di trattamento, occorre completare il cammino intrapreso.

La senatrice BASSOLI (*PD*) osserva che gli interventi precedenti – che hanno richiamato l'esigenza di una ripresa dell'*iter* dei disegni di legge in merito al cosiddetto testamento biologico – traggono certamente origine da una campagna di stampa sviluppatasi negli ultimi giorni anche in seguito all'uscita nelle sale cinematografiche di un film relativo a tale argomento. Tuttavia, occorre ricordare come il Paese, a causa di una difficilissima congiuntura economica, si trova ad essere da alcuni mesi guidato da un Esecutivo tecnico, sostenuto sulla base di un accordo politico che potrebbe essere messo in difficoltà da un tema che in passato ha determinato forti divisioni all'interno delle aule parlamentari. Peraltro, la ripresa del percorso parlamentare di tali disegni di legge avverrebbe alla vigilia di una dura campagna elettorale.

Pertanto, al di là delle legittime richieste che possono essere avanzate dai Gruppi parlamentari, ritiene che la sede idonea per decidere eventualmente sulla questione sollevata sia l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che, in ogni caso, è tenuto in primo luogo a tener conto delle priorità, più volte sollecitate, in tema di attività legislativa.

IL PRESIDENTE ricorda come i disegni di legge citati sono all'esame del Senato in terza lettura, in una fase dell'*iter* che si è interrotta durante la discussione generale e dopo che si era completato il ciclo delle audizioni in sede informale. L'*iter*, peraltro, si è interrotto circa un anno fa, senza essere ripreso successivamente, anche in virtù del mutato assetto dell'Esecutivo.

Ritiene di condividere la proposta da ultimo avanzata dalla senatrice Bassoli e si riserva di programmare un Ufficio di Presidenza integrato per la prossima settimana, dando così modo di effettuare una verifica all'interno di ciascun Gruppo parlamentare.

Il senatore COSENTINO (*PD*) auspica che ogni eventuale decisione sulla ripresa dell'*iter* dei disegni di legge citati avvenga sulla base delle determinazioni che saranno assunte in sede di Ufficio di Presidenza integrato.

Il PRESIDENTE rassicura il senatore Cosentino che il percorso che verrà seguito vedrà proprio nell'Ufficio di presidenza integrato la sede idonea per affrontare la questione posta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, così resta stabilito.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce rossa (CRI) (n. 491)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE ricorda che l'11 luglio scorso fu posta al Presidente del Senato la questione riguardante il rispetto del termine di delega previsto all'articolo 2 della legge delega n. 183 del 2010 e differito dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 14 del 2012.

Successivamente, per effetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2012, il termine per l'esercizio della delega legislativa è stato differito al 30 settembre 2012.

Avverte inoltre che è pervenuto il parere della Conferenza unificata.

Cede quindi la parola ai relatori per l'illustrazione del menzionato Atto del Governo.

Il relatore, senatore SACCOMANNO (*PdL*), dopo aver richiamato gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione nei mesi scorsi e quanto altresì emerso nel corso dell'esame del precedente Atto del Governo n. 424, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della disciplina di delega di cui all'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 2012, n. 14.

I principi e i criteri direttivi della disciplina di delega, rilevanti per gli enti vigilati dal Ministero della salute, sono i seguenti: semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero della salute; «ra-

zionalizzazione e ottimizzazione delle spese e dei costi di funzionamento, previa riorganizzazione dei relativi centri di spesa e mediante adeguamento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti e istituti vigilati ai principi e alle esigenze di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla tutela della salute dei cittadini»; ridefinizione del rapporto di vigilanza tra il Ministero della salute e gli enti vigilati, prevedendo, in particolare, la possibilità, per il Ministero, di emanare indirizzi e direttive; previsione dell'obbligo degli enti vigilati di adeguare i propri statuti alle disposizioni dei decreti legislativi, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi.

L'articolo 1 dello schema prevede, ai commi 1 e 2, la costituzione (promossa dai soci) di una nuova Associazione della Croce Rossa Italiana, avente personalità giuridica di diritto privato (anziché di ente pubblico come l'attuale).

Alla nuova Associazione sono trasferite, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le funzioni esercitate dall'attuale ente. La nuova Associazione è iscritta di diritto nel registro nazionale ed in quelli regionali e provinciali delle associazioni di promozione sociale; ad essa trova applicazione, in quanto compatibile con le norme di cui al presente decreto, la disciplina sulle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383. Pur avendo natura privatistica, la nuova Associazione è qualificata «di interesse pubblico» ed «ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario»; essa è posta sotto l'alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

Occorre forse valutare se la soluzione della costituzione di un soggetto di diritto privato rientri nell'ambito della disciplina di delega summenzionata – la quale pone, peraltro, un termine di sei mesi (decorrente dall'entrata in vigore del relativo decreto legislativo) per la revisione degli statuti, termine a cui non fa riferimento l'articolo 3, comma 2, dello schema –.

Riguardo all'individuazione dei compiti della nuova Associazione, si osserva che il comma 4 dell'articolo 1 – rispetto alla formulazione di cui all'articolo 2 dello statuto dell'attuale ente – fa esplicito riferimento anche a: lo svolgimento di attività umanitarie presso i centri per l'identificazione e l'espulsione di immigrati stranieri e la gestione di centri per l'accoglienza degli immigrati (in particolare, dei richiedenti asilo); lo svolgimento anche in tempo di pace – in ausilio alle forze dell'ordine – del servizio di ricerca delle persone scomparse; l'attuazione di interventi di cooperazione allo sviluppo in Paesi esteri, d'intesa ed in raccordo con il Ministero degli affari esteri e con gli uffici del Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione; la promozione e l'organizzazione delle donazioni con riferimento anche ad organi e tessuti (oltre che alle trasfusioni di sangue); lo svolgimento di attività di formazione professionale, di formazione sociale, sanitaria e socio-sanitaria (anche in favore delle altre componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile). Il comma 5 fa peraltro rinvio allo statuto della nuova Associa-

zione, per i compiti previsti da quest'ultimo e non indicati nel precedente comma 4. Si segnala che, in base al successivo articolo 8, comma 4, l'ente attuale esercita, fino al 31 dicembre 2013, i compiti istituzionali di cui all'articolo 1, comma 4, applicando le norme di cui al presente decreto e quelle (compatibili con le suddette) già vigenti per il medesimo ente.

Il comma 6 prevede che la nuova Associazione possa sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette dalle medesime e sottoscrivere i relativi contratti. La possibilità di partecipazione a gare (e di stipulazione dei relativi contratti) – concessa con effetto immediato, cfr. infra – appare innovativa rispetto alla disciplina vigente, quantomeno rispetto all'interpretazione di quest'ultima seguita dalla recente sentenza n. 4720 (depositata il 9 agosto 2011) della Sezione Terza del Consiglio di Stato; la sentenza ha, infatti, ritenuto che tale possibilità non sussista nella vigente normativa sull'attuale ente, ma che una revisione della disciplina potrebbe ammettere la medesima possibilità.

Il medesimo comma 6 consente che la nuova Associazione e le sue strutture territoriali concorrano all'erogazione di fondi per attività di volontariato – compresi quelli derivanti dall'istituto del cinque per mille – e per la protezione civile territoriale.

Le norme di cui al medesimo comma 6 trovano applicazione già per gli anni 2012 e 2013, naturalmente con riferimento all'attuale ente, ai sensi dell'ultimo periodo del successivo articolo 8, comma 1. In base a quest'ultimo, il concorso all'erogazione di fondi per attività di volontariato – compresi quelli derivanti dall'istituto del cinque per mille – e per la protezione civile territoriale è ammesso anche per le somme di competenza dell'anno 2011.

Si osserva che non è chiaro il contenuto dell'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 1, in base al richiamo normativo ivi posto; peraltro, la legge di conversione citata – legge n. 121 del 9 maggio 1997 – è stata successivamente abrogata.

L'articolo 2 reca alcune norme transitorie sull'attuale ente. Dal 1° gennaio 2014 e fino alla data della sua liquidazione, esso assume la denominazione di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, mantenendo la natura di ente pubblico (sia pure non più associativo). Gli organi dell'ente – in questo periodo conclusivo, decorrente, come detto, dal 1° gennaio 2014 – sono: un comitato, un collegio dei revisori dei conti; un amministratore. Il presidente dell'ente – che è anche presidente del comitato –, i membri del comitato e del collegio suddetti e l'amministratore durano in carica fino al 31 dicembre 2015. Il comma 5 del presente articolo 2 stabilisce i criteri e le procedure per il riparto delle risorse finanziarie statali, per gli anni 2014 e 2015, tra l'Ente strumentale in oggetto e la nuova Associazione. Si ricorda che, ai sensi del successivo articolo 8, comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'Ente strumentale è soppresso e posto in liquidazione.

L'articolo 3 definisce i criteri e le procedure per la costituzione della nuova Associazione e per l'approvazione dello statuto (oltre che dell'atto costitutivo). Il comma 4 dello stesso articolo 3 ed il successivo articolo 4

disciplinano il trasferimento dei rapporti giuridici, attivi e passivi, dall'ente attuale alla nuova Associazione. Si prevede, tra l'altro, che l'attuale ente ed il successivo Ente strumentale provvedano al ripiano dell'indebitamento pregresso, anche mediante dismissione degli immobili (secondo i termini di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 4) e mediante eventuali accordi con creditori, accordi che contemplino la rinuncia ad almeno il 30 per cento del credito (con conseguente diritto alla liquidazione delle somme entro trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della proposta). Il piano di riparto finale è approvato dal Ministero della salute entro il 31 dicembre 2015; l'atto di approvazione è trasmesso al Tribunale di Roma, ai fini della dichiarazione di esdebitazione (dell'attuale ente e dell'Ente strumentale), secondo la procedura e gli eventuali successivi passaggi giudiziali di cui al comma 6 dell'articolo 4.

In merito alla lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 4, che prevede la rinuncia a donazioni modali di immobili non più proficuamente utilizzabili per il perseguimento dei fini statutari, si osserva che le donazioni modali sono immediatamente operative (diversamente dalle donazioni sottoposte a condizione sospensiva) e, quindi, non possono essere oggetto di rinuncia; si intende forse far riferimento all'ipotesi in cui l'atto di donazione modale esplicitamente contempra, per il caso di inadempimento del modo (cioè, dell'onere a carico del donatario), la risoluzione della medesima donazione, risoluzione che può esser chiesta dal donante o dai suoi eredi (resta fermo che, in tutti i casi di donazione modale, sia il donante sia ogni interessato possono agire per l'adempimento dell'onere). Appare opportuna, in merito, una più chiara formulazione.

L'articolo 5 riguarda il Corpo militare dell'ente attuale e della nuova Associazione, il quale assume la denominazione di Corpo militare volontario – per l'altro Corpo della Croce Rossa Italiana ausiliario delle Forze armate, il Corpo delle infermiere volontarie, l'articolo 5 si limita, sostanzialmente, a confermare la disciplina vigente –.

Si prevede che il Corpo militare volontario sia composto esclusivamente da personale volontario in congedo. Le unità già in servizio continuativo per effetto di provvedimenti di assunzione a tempo indeterminato transitano – fatti salvi il contingente provvisorio e la possibilità transitoria di richiami in servizio, dei quali si dirà tra poco – in un ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile dell'attuale ente (e poi dell'Ente strumentale) e sono collocate in congedo (su domanda, sono inserite nel personale volontario summenzionato); le unità in esame hanno diritto al mantenimento del trattamento economico fino all'attuazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 6, i quali prevedono l'eventuale impiego presso la nuova Associazione o l'Ente strumentale e la successiva applicazione, per il personale a tempo indeterminato rimasto in servizio presso l'Ente strumentale, delle norme sulle eccedenze di personale nelle pubbliche amministrazioni – come integrate dai commi 4 e 5 dello stesso articolo 6 e come richiamate più specificamente dal comma 2 dell'articolo 8 –.

Come accennato, lo schema prevede che resti operante, in via transitoria, un contingente di personale in servizio attivo del Corpo militare.

Tale contingente è costituito secondo i criteri e le modalità di cui al comma 6 dell'articolo 5; la dotazione massima è pari a duecento unità. Il contingente è composto da una parte delle unità già in servizio continuativo. Successivamente, esso potrà essere alimentato (fermo restando il limite massimo di duecento unità) nell'ambito del personale civile avente anche la qualifica di militare in congedo. Il termine per la cessazione del contingente – e del conseguente transito del personale interessato nel ruolo del personale civile – sarà determinato ai sensi dell'ultimo periodo del comma 6; il termine non può essere in ogni caso successivo al 1° gennaio 2016. In merito, sarebbe opportuno specificare se, come sembra, il personale transiti nel ruolo ad esaurimento summenzionato e sostituire, ai fini della coerenza formale con le altre norme, la data del 1° gennaio 2016 con quella del 31 dicembre 2015.

Inoltre, come accennato, in base al secondo e al terzo periodo del comma 8 del successivo articolo 6, fino al 31 dicembre 2013, può essere richiamato in servizio – per il tempo strettamente necessario alla relativa esigenza e nei limiti delle eventuali risorse indicate al terzo periodo – il personale che sia in posizione di chiamata in servizio alla data del 30 settembre 2011 e che sia, senza soluzione di continuità, nella medesima posizione dal 1° gennaio 2007 o da data anteriore. Sembra opportuno chiarire se sia sufficiente che la condizione sia soddisfatta fino al termine del 30 settembre 2011 o se, invece, debba essere soddisfatta anche nel periodo successivo.

L'articolo 6 concerne il personale. Il comma 1 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei criteri e delle modalità di equiparazione tra i livelli di inquadramento del personale civile e di quello militare dell'attuale ente, nonché tra i livelli delle due suddette categorie e quelli stabiliti dai contratti collettivi dei diversi comparti delle pubbliche amministrazioni. I commi da 2 a 5, come accennato, insieme con il successivo articolo 8, comma 2, disciplinano i criteri e le modalità per l'impiego del personale presso la nuova Associazione e presso l'Ente strumentale, nonché il ricorso alle procedure di mobilità e di collocamento in disponibilità.

Il comma 6 prevede che, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possa essere favorito il passaggio del personale (dell'attuale ente e del successivo Ente strumentale) presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. Si consente, al riguardo, che i medici (eventualmente oggetto del passaggio) siano inquadrati (presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale) anche in deroga al possesso del titolo di specializzazione.

Il comma 7 prevede che le regioni subentrino per tre anni al Ministero della salute nella convenzione per il pronto soccorso aeroportuale con l'attuale ente – e, quindi, con la nuova Associazione –. Tale norma si pone in esplicita attuazione dell'articolo 4, comma 89, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale prevede il trasferimento, a decorrere dal 2013, dal Ministero della salute alle regioni ed alle province autonome delle competenze in materia di assistenza sanitaria al personale navigante

(marittimo e dell'aviazione civile). Occorrerebbe, dunque, specificare se anche il subentro di cui al comma 7 operi a decorrere dal 2013; non appare, inoltre, chiara la motivazione del limite di tre anni summenzionato.

Il primo periodo del comma 8 reca norme transitorie sui contratti di lavoro a tempo determinato già stipulati (ivi compresi quelli scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto) .

L'articolo 7 ridefinisce le funzioni di vigilanza sull'attuale ente e sul successivo Ente strumentale, da parte del Ministero della salute, nonché da parte del Ministero della difesa per i suddetti corpi ausiliari delle Forze armate. Le funzioni in oggetto comprendono, tra l'altro, il potere di emanare atti di indirizzo (come previsto dalla disciplina di delega) e (con riferimento al Ministero della salute) di approvare – con i concerti degli altri Ministeri ivi contemplati – determinati regolamenti ed atti dell'ente, indicati dai commi 3 e 4.

Il comma 5 prevede che, in caso di impossibilità o di prolungata difficoltà di funzionamento del comitato summenzionato dell'Ente strumentale, il Ministro della salute nomini un commissario, anche *ad acta*.

Lo schema di decreto non prevede forme di controllo sulla nuova Associazione, che ha natura, come detto, di soggetto privato. Tuttavia, si rileva che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il finanziamento statale è attribuito mediante convenzioni annuali tra i Dicasteri ivi indicati e l'Associazione e le medesime convenzioni stabiliscono procedure di verifica dell'impiego dei beni pubblici trasferiti all'Associazione. Occorrerebbe forse chiarire meglio la nozione di bene pubblico (dal momento che i beni mobili ed immobili sono trasferiti ad un ente privato e non appaiono, quindi, aver più natura di bene pubblico) e specificare se nella medesima nozione rientri anche il finanziamento.

L'articolo 8 reca alcune norme transitorie e finali. Oltre alle disposizioni di cui già si è fatto cenno, l'articolo prevede, tra l'altro, che: il finanziamento annuale statale della nuova Associazione non possa superare l'importo complessivamente attribuito, in base alla normativa vigente, per l'anno 2014, ad essa ed all'Ente strumentale, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20 per cento a decorrere dal 2017 (in merito, la relazione illustrativa dello schema osserva che il contributo pubblico si ridurrà significativamente dal 2016, in relazione all'espandersi delle risorse provenienti dal privato); il Commissario straordinario dell'attuale ente sia prorogato fino alla data di elezione del Presidente nazionale (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)) e, in ogni caso, non oltre il 31 gennaio 2013 (la norma vigente prevede che il Commissario straordinario resti in carica fino alla data di ricostituzione degli organi statutari, a conclusione del riassetto organizzativo, e, in ogni caso, non oltre il 30 settembre 2012).

L'articolo 9 reca la clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica.

Il relatore, senatore BOSONE (PD), nell'aderire a quanto già esposto dal senatore Saccomanno, richiama alcune criticità su cui la Commissione

ha già avuto modo di confrontarsi durante l'indagine conoscitiva e l'esame del precedente Atto del Governo n. 424. Si riferisce, in primo luogo, ai problemi derivanti dal destino del personale civile e militare impiegato presso la Croce Rossa poiché, con l'attuale schema di decreto legislativo, non appare chiaro come tale personale transiti nella nuova associazione e come di fatto possa operare la mobilità dello stesso verso altre amministrazioni statali o periferiche che si trovano attualmente in difficoltà. Anche il possibile trasferimento dei servizi sanitari, attualmente gestiti dalla Croce Rossa, verso il Servizio sanitario nazionale nelle sue articolazioni regionali potrebbe comportare serie difficoltà per il personale assunto a tempo indeterminato a seguito delle convenzioni.

Lo schema di decreto legislativo prevede inoltre la cosiddetta smilitarizzazione della Croce Rossa; tuttavia, sembrerebbe mancare una riflessione sulla possibilità che il personale militare possa restare nei ranghi del Ministero della difesa, così integrandosi con la sanità militare.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Prende la parola la senatrice Mariapia GARAVAGLIA (PD) che, anche in virtù della esperienza maturata in qualità di Presidente della Croce Rossa Italiana nel periodo 1998-2002 – primo Presidente eletto nella storia di tale Ente – sottolinea il proprio giudizio fortemente contrario allo schema di decreto legislativo in esame che, a suo parere, si muove in una direzione opposta rispetto a quella della tradizione della Croce Rossa, composta da milioni di volontari il cui sacrificio ed impegno sono riconosciuti ed apprezzati in tutto il mondo. A suo giudizio, tale Ente va salvaguardato e riordinato, ma non seguendo i criteri ed il percorso delineato dal provvedimento ora all'attenzione delle Camere; si tratta infatti di proteggere il simbolo della Croce Rossa, come testimonianza della sua neutralità ed indipendenza.

Esprime il proprio rammarico per quanto poi indicato nella relazione tecnica di accompagnamento dell'Atto del Governo, laddove si afferma falsamente che per la prima volta dal 1980 ad oggi la Croce Rossa ha approvato il bilancio consuntivo nei termini di legge. In realtà, durante il periodo in cui ha ricoperto l'incarico di Presidente di tale Ente, i bilanci sono stati regolari e trasparenti; eppure, nonostante questo indubbio risultato, un successivo Governo politico decise di estrometterla da tale ruolo per tornare alla stagione del commissariamento. Peraltro, a suo giudizio, l'esigenza di un contenimento delle spese costituisce un falso problema poiché l'ente di diritto pubblico di per sé non costa più di un ente di diritto privato; pertanto, non è cruciale lo stato giuridico che si intende assegnare all'ente Croce Rossa, ma le funzioni che esso deve espletare. In tal senso, la Croce Rossa non può essere considerata una associazione di promozione sociale, poiché le sue funzioni sono quelle che tradizionalmente sono indicate nella convenzione di Ginevra. Anche a livello organizzativo, occorre rimarcare l'esigenza di salvaguardare l'unitarietà del-

l'Ente che non può essere messa a repentaglio dalla operatività di comitati territoriali non coordinati tra di loro.

Ritiene di aver espresso le precedenti considerazioni nella sede più appropriata, sebbene nei mesi scorsi si sia trovata ingiustamente sul banco degli imputati, anche se non ha mai espresso critiche nei confronti dell'operato di chi ha ricoperto ruoli di vertice all'interno della Croce Rossa. Pur essendo consapevole che le Commissioni parlamentari sono chiamate a rendere un parere obbligatorio, ma non vincolante, auspica che vi possa essere lo spazio per recepire le osservazioni e le condizioni più utili per correggere l'impostazione seguita dal Governo nel presentare una riforma che amplifica lo stato di sofferenza dei volontari della Croce Rossa. Peraltro, tale difficoltà sono vissute anche dallo stesso personale militare per il quale si dovrebbe individuare una soluzione volta a consentirne il transito nella sanità militare.

In conclusione, si augura che il testo dello schema di decreto legislativo possa essere riconsiderato alla luce delle indicazioni fornite, in modo che la Croce Rossa sia difesa come simbolo del diritto umanitario e strumento di protezione dei più deboli.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) osserva preliminarmente che l'intervento della senatrice Garavaglia non è eguagliabile per stile e spessore, anche tenuto conto delle competenze maturate dalla stessa senatrice quando ha ricoperto ruoli di vertice all'interno della Croce Rossa; in tal senso, ritiene che quella esperienza vada giudicata in modo assolutamente positivo per le capacità e il rigore dimostrati dalla senatrice Garavaglia.

A suo avviso, la riforma della Croce Rossa, contenuta nello schema di decreto legislativo, va inquadrata all'interno della particolare fase che vive il Paese, nella quale, tuttavia, occorre ribadire l'importanza dei principi di coesione sociale e solidarietà. La Croce Rossa può quindi rappresentare un esempio di azione riformatrice che il Governo è chiamato ad assolvere. In questa ottica, nel ricordare quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva e nell'ambito delle audizioni tenutesi ieri, ritiene che la proposta di riforma della Croce Rossa presentata dal Governo susciti profonde riserve.

In primo luogo, il mutamento della veste giuridica di tale Ente può pregiudicare le funzioni da esso storicamente assolte e che si allontanano dall'inquadramento come associazione di promozione sociale.

In secondo luogo, per quanto riguarda il personale, nel passato la Croce Rossa spesso è stata utilizzata come un ammortizzatore sociale, al di là di ogni regola e principio. Ciò è sicuramente censurabile, ma gli errori del passato non possono essere pagati dai lavoratori appartenenti sia al personale civile che a quello militare. Conseguentemente, l'ipotesi di reimpiegare in futuro tale personale rischia di diventare una promessa non mantenuta perché, quand'anche si realizzasse un trasferimento presso altri Enti, esso non recherebbe alcun vantaggio.

Sulla base delle considerazioni esposte e di quanto emergerà nel prosieguo della discussione, auspica che i relatori possano presentare uno schema di parere volto a migliorare il testo del provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, stante l'approssimarsi dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il prosieguo della discussione generale per la quale risultano già iscritti a parlare altri senatori.

Coglie l'occasione per ricordare che il Governo ha auspicato che entro il 20 settembre le Commissioni parlamentari competenti possano formulare il richiesto parere. In tal senso, nell'apprezzare lo spirito degli interventi svoltisi nella seduta odierna, ricorda il percorso rappresentato in primo luogo dalla legge delega n. 183 del 2010 dalla quale scaturisce lo schema di decreto legislativo all'esame del Parlamento. Su tale materia, inoltre, è stata condotta una rigorosa ed approfondita indagine conoscitiva; anche in virtù di questi elementi, si attende da parte dei Gruppi e dei relatori l'elaborazione di uno schema di parere forte, deciso, ma costruttivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, nel corso delle audizioni informali di rappresentanti della CGIL FP, CISL FP, UIL PA, Unione Sindacati di Base (USB della CRI), dell'Ispettorato nazionale del Corpo militare della Croce Rossa e del Consiglio centrale della rappresentanza militare della CRI (COCER), nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 491 (Riorganizzazione della Croce Rossa Italiana), tenutesi ieri, martedì 11 settembre, nonché, di rappresentanti dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nell'ambito dell'esame dell'Atto comunitario n. 369 (Medicinali ad uso umano), tenutesi oggi, mercoledì 12 settembre, dinanzi all'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è stata consegnata documentazione che sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,30.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria**370^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DELLA SETA (*PD*) auspica la sollecita conclusione dell'esame dei disegni di legge sulle aree protette (Atto Senato 1820) e sulla gestione integrata dei rifiuti (Atti Senato 238, 1458, 1512, 1525 e 2302). Chiede inoltre se siano pervenuti alla Commissione indicazioni in merito alle modalità di partecipazione alla Conferenza di Doha sui cambiamenti climatici (COP 18), prevista dal 26 novembre al 7 dicembre 2012.

Con riferimento alla Conferenza di Doha, il presidente D'ALÌ fa presente che, la Commissione è in attesa dell'apposita nota da parte del Governo. Suggestisce poi, con riferimento alla problematica, ancora urgente, dei rifiuti nella città di Roma, di proseguire nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui rifiuti il ciclo di audizioni già avviato allorché fu individuata l'opzione, poi scartata, di Corcolle quale sito per la realizzazione di una discarica temporanea nell'imminenza della chiusura di quella di Malagrotta.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) condivide l'indicazione del Presidente, poiché la situazione dei rifiuti nella Capitale è notevolmente peggiorata dal punto di vista istituzionale, a causa della forte divergenza tra la posizione del prefetto Sottile, commissario delegato per il superamento dell'emergenza ambientale nel territorio della provincia di Roma, e le istituzioni territoriali a diverso titolo coinvolte.

IN SEDE CONSULTIVA

(1193-1361-1437-B) *Disposizioni per favorire la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi anche a sostegno della candidatura dell'Italia a manifestazioni sportive di rilievo europeo o internazionale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7^a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D'ALÌ ricorda, preliminarmente al prosieguo della discussione, che il parere da rendere alla 7^a Commissione permanente dovrà contenere osservazioni puntuali sulle parti modificate dalla Camera dei deputati, poiché soltanto su queste la Commissione di merito potrà eventualmente incidere. Rimane ovviamente salva la possibilità di argomentare tali osservazioni con considerazioni integrative.

Il senatore DELLA SETA (PD) interviene in discussione rilevando che i contenuti più critici del disegno di legge in esame riguardano proprio alcuni dei punti sui quali sono intervenute le modifiche della Camera dei deputati. In particolare, con riferimento alla definizione di impianto sportivo, riportata al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2, osserva che è stato diminuito il numero dei posti che qualifica la rilevanza dell'impianto. Occorre pertanto ripristinare i parametri numerici originariamente previsti dal testo per evitare possibili distorsioni nell'applicazione della norma. In merito alla definizione di complesso multifunzionale riportata alla successiva lettera *c*), sottolinea la indeterminatezza del riferimento che include il complesso di opere comprendente l'impianto sportivo insieme ad ogni altro insediamento edilizio ritenuto necessario e inscindibile, purché congruo e proporzionato ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario della costruzione e gestione del complesso multifunzionale medesimo. Al fine di evitare il rischio di conferire alle società sportive un arbitrario vantaggio concorrenziale rispetto alle imprese di costruzione, è necessario specificare un vincolo di attinenza funzionale all'impianto sportivo. L'articolo 3, comma 3, inoltre, sembrerebbe poi esautorare sostanzialmente le amministrazioni comunali, stabilendo in capo alla conferenza di servizi la competenza ad autorizzare la realizzazione del complesso multifunzionale. Sembra infine contrastare con la normativa comunitaria in materia di appalti la disposizione di cui al successivo comma 4 che prevede che, nel caso in cui l'area su cui è programmata la realizzazione del nuovo impianto sportivo o complesso multifunzionale sia di proprietà del comune, una volta attribuita l'idonea destinazione urbanistica, l'autorità comunale competente può trasferire a titolo oneroso al soggetto proponente la proprietà dell'area, ovvero il diritto di superficie sulla stessa, tramite assegnazione diretta.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) sostiene l'opportunità di prevedere l'utilizzo di parte degli impianti sportivi anche da parte di società sportive minori, almeno per quelle parti degli stessi impianti suscettibili di tale impiego senza pregiudizio dell'ottimale fruizione nelle occasioni sportive più rilevanti.

Il senatore ORSI (*PdL*) ribadisce che la novità del disegno di legge consiste nell'applicazione alle società sportive ed alle amministrazioni locali di una disciplina già esistente. Rileva poi che alcuni impianti sportivi sono, per loro stessa natura, insuscettibili di un uso promiscuo. Per quanto riguarda poi la riduzione del numero dei posti per la identificazione degli impianti sportivi interessati, ritiene che la modifica apportata dalla Camera dei deputati finisca per estendere ad un novero più ampio di società sportive una disciplina originariamente concepita per poche grandi società.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente rilevando l'incerta attribuzione tra Stato e Regioni della materia trattata. Particolari dubbi interpretativi scaturiscono poi dalla formulazione dell'articolo 3, comma 3, che ben avrebbe potuto essere sostituito con un rimando alla normativa vigente in materia di conferenza di servizi ed accordo di programma. Analoghi dubbi sorgono riguardo ai contenuti del comma 2 dello stesso articolo.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottolinea che l'incertezza interpretativa dell'articolo 3, comma 3, sull'efficacia del voto contrario del consiglio comunale sulle deliberazioni assunte dalla conferenza di servizi rischierebbe di aggravare il contenzioso tra le amministrazioni comunali ed i soggetti proponenti di opere pubbliche.

Il senatore MOLINARI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) ritiene che la successione procedurale degli interventi dei diversi soggetti privati ed istituzionali, a diverso titolo coinvolti, non appare rispettosa delle competenze in capo ai diversi livelli territoriali di governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 12 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 48

Presidenza della Presidente
BOLDI

Orario: dalle ore 13,05 alle ore 13,35

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

219^a Seduta

Presidenza della Presidente
BOLDI

La seduta inizia alle ore 13,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE riferisce sugli esiti dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, riunitosi in precedenza, in occasione del quale, relativamente all'esame del disegno di legge comunitaria 2011, sono state vagliate le diverse opzioni regolamentari percorribili, che includono – oltre all'eventuale stralcio degli articoli 14 e 25, peraltro, già ipotizzato in passato – anche la possibilità di «travasare» alcuni articoli del suddetto provvedimento nel disegno di legge comunitaria.

ria 2012, il quale, come noto, è stato licenziato dalla Commissione XIV della Camera dei deputati lo scorso 6 giugno, e, si presume, potrà essere calendarizzato dall'Aula di quel ramo del Parlamento per le prime settimane del mese di ottobre. Quest'ultima opzione, peraltro, risulta proceduralmente fattibile, anche se mediante accorgimenti tecnici piuttosto complessi, che presuppongono, comunque, uno stretto raccordo tra le forze politiche ed il Governo.

L'ipotesi poi di esaminare ed approvare il disegno di legge comunitaria 2012 prima del disegno di legge comunitaria 2011, ancorché inusuale nella prassi, non comporterebbe, in ogni caso, alcun tipo di problema dal versante regolamentare o delle norme previste dalla legge n. 11/2005.

Al riguardo, la senatrice MARINARO (*PD*) ha fatto notare che la soluzione dei problemi posti dagli articoli 14 e 25 può essere ritrovata in seno alla Commissione stessa, superando la concezione della legge comunitaria quale provvedimento *omnibus*, mediante, ad esempio, dei disegni di legge *ad hoc*, che andrebbero, di tal guisa, ad anticipare uno degli strumenti previsti dalla riforma della legge n. 11/2005, che prevede, come noto, la possibilità di recepire le direttive europee attraverso autonomi disegni di legge.

Al riguardo, la senatrice ha sottolineato l'opportunità che il Governo svolga attivamente la sua funzione di mediazione, dal momento che il disegno di legge comunitaria è di iniziativa dell'Esecutivo, anche partecipando ai lavori dell'Ufficio di Presidenza della Commissione.

L'oratrice ha concluso le proprie argomentazioni chiedendo uno studio approfondito, da parte degli uffici, dei diversi profili che emergono dalla sentenza emessa, in data odierna, dalla Corte costituzionale tedesca in merito alla compatibilità del cosiddetto «Fiscal compact» rispetto all'ordinamento di quel Paese. A suo avviso, sarebbe, inoltre, proficuo prevedere, per le prossime settimane, delle audizioni di membri del Bundestag, nonché di europarlamentari italiani, sempre allo scopo di approfondire le rilevanti conseguenze che sortiranno a seguito della suddetta pronuncia.

Sull'*iter* del disegno di legge comunitaria 2011 è intervenuta anche la senatrice GERMONTANI (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*), esprimendo alcune valutazioni circa l'opportunità di provvedere allo stralcio dei mentovati articoli 14 e 25, nonché il proprio assenso sull'espletamento di un accurato studio della sentenza formulata dalla Corte di Karlsruhe.

L'Ufficio di Presidenza ha, quindi, convenuto di dare seguito alle proposte emerse nel corso della riunione.

La PRESIDENTE ha successivamente informato sull'imminente espressione del parere da parte della Commissione Bilancio in merito agli emendamenti relativi al disegno di legge di riforma della suddetta legge n. 11/2005, che consentirà poi alla 1^a Commissione di approvare il mandato al relatore per il successivo esame in Aula.

La Presidente ha, infine, comunicato i prossimi impegni e incontri europei che coinvolgeranno la Commissione: il 19 settembre, alle ore 14, la riunione congiunta delle Commissioni 3^a, 5^a e 14^a Senato e Camera per audire il ministro Moavero sulle prospettive di una autentica unione economica e monetaria (il prossimo impegno di tal genere è previsto per il 3 ottobre); il 9 ottobre, alle ore 14, un incontro con alcuni ex parlamentari irlandesi su tematiche UE; il 10 ottobre, alle ore 14, un incontro con una delegazione della Commissione affari UE del Parlamento slovacco; il 14-15-16 ottobre (Nicosia, Cipro), la riunione plenaria della CO-SAC; verso la metà di novembre, la missione bilaterale in Montenegro.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione di sussidiarietà e proporzionalità («Legiferare meglio» – 19^a relazione riguardante l'anno 2011) – COM (2012) 373 definitivo (n. 84)

Relazione annuale 2011 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali – COM (2012) 375 definitivo (n. 85)

(Rinvio dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento)

Il senatore Mauro Maria MARINO (*PD*), relatore, ricorda, in via preliminare, che l'esame dei documenti in titolo ha costituito, per la Commissione, fin dalla prima volta, ossia a partire dal 2010, una rilevante occasione di stimolo e sensibilizzazione, nei confronti di tutti i membri del Senato, delle tematiche connesse al controllo preventivo di sussidiarietà dei progetti legislativi europei.

Orbene, proprio alla luce delle innovazioni istituzionali che la grave crisi economica va imponendo imperiosamente all'*agenda* europea – non ultima e recentissima, la pronuncia della Corte costituzionale tedesca sul cosiddetto «Fiscal compact» – emerge ancora di più, a suo avviso, la necessità di intensificare la suddetta azione di stimolo della Commissione politiche dell'Unione europea.

Pertanto, reputa conveniente posticipare di alcuni giorni l'avvio della disamina dei documenti in parola, consentendo, in tal modo, l'acquisizione di ulteriori elementi cognitivi che potranno essere forniti da un'apposita documentazione curata dagli uffici.

Non risultando alcuna obiezione al riguardo, la Commissione, quindi, rinvia lo svolgimento della conferente relazione.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

Presidenza del presidente
Davide CAPARINI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SEDE CONSULTIVA

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

Parere alla I Commissione della Camera

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, riferisce sul testo in esame, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di promozione e protezione dei diritti umani e volto all'istituzione di una Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Segnala che la Commissione ha espresso parere sul provvedimento in data 14 dicembre 2011 ed è ora chiamata a pronunciarsi sul nuovo testo risultante dall'esame in sede referente. Rileva che l'articolo 1 riconosce un ruolo specifico, in materia di tutela dei diritti umani, alle amministrazioni dello Stato e, in tema di rapporti internazionali, al Ministero degli affari esteri. Osserva che l'articolo 2 prevede che la Commissione, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione, sia costituita da tre componenti: un presidente nominato d'intesa dai Presidenti delle Camere e due membri eletti dal Parlamento. Si sofferma sull'articolo 3, che descrive i compiti della Commissione, tra cui i seguenti: monitoraggio del rispetto dei diritti umani in Italia; promozione della cultura dei diritti umani, anche attraverso specifici percorsi formativi da realizzare in ambiti pubblici, incluse le istituzioni scolastiche; collaborazione per lo scambio di esperienze e la migliore diffusione di buone prassi con

gli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti umani; promozione degli opportuni contatti con le autorità, le istituzioni e gli organismi pubblici cui la legge attribuisce, a livello centrale o locale, specifiche competenze in relazione alla tutela dei diritti umani; promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione del personale. Precisa che l'articolo 4 sancisce l'obbligo della Commissione di presentare rapporto all'autorità giudiziaria competente ogniqualvolta venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato; l'articolo 5 disciplina la struttura di supporto all'attività della Commissione; l'articolo 6 dispone che la Commissione acquisisce le valutazioni dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dell'Unione delle province d'Italia, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Rammenta che l'articolo 7, che istituiva il Consiglio per i diritti umani e le libertà fondamentali, è soppresso. Rileva che l'articolo 8 riconosce la facoltà della Commissione di avvalersi del contributo di università e centri di studio e di ricerca nonché di tutte quelle organizzazioni non governative operanti nel campo della promozione e della tutela dei diritti umani. Fa notare che l'articolo 9 sancisce l'obbligo al segreto d'ufficio in capo ai componenti della Commissione; l'articolo 10 dispone la presentazione al Parlamento ogni anno di una relazione annuale sull'attività svolta; gli articoli 11 12 provvedono circa le spese di funzionamento della Commissione e la relativa copertura finanziaria. Ritiene, in conclusione, che si possa esprimere un parere favorevole sul testo in esame; ritiene altresì opportuno un diretto coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur ritenendo utile il ruolo che dovrebbe svolgere la suddetta Commissione sui diritti umani, di cui auspica la tempestiva istituzione, avanza riserve di carattere generale sul sempre più diffuso ricorso alla costituzione di enti ed organismi indipendenti per lo svolgimento di compiti di verifica e controllo sull'attuazione di normative nazionali ed internazionali. Ritiene altresì opportuno, considerato il contesto attuale di austerità, che non siano previsti oneri per l'istituzione ed il funzionamento di tali organismi e per tale motivo preannuncia il proprio voto contrario.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, nel condividere le considerazioni espresse dal senatore Vaccari, ravvisa la necessità che i profili finanziari recati dal provvedimento siano pienamente conformi alle prescrizioni dettate dalla legge n. 135 del 2012 in materia di *spending review*.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi. S. 3437

Parere alla 13^a Commissione del Senato

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Dima, illustra il provvedimento in titolo, recante l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi. Rileva che il predetto articolo 35 modifica la disciplina dettata dal comma 17 dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, mitigando i divieti che tale disciplina aveva stabilito al fine di proteggere l'ambiente marino dal pericolo di inquinamento. Sottolinea che la Relazione al provvedimento ne evidenzia le motivazioni, rilevando che le coste del Mediterraneo sono fortemente antropizzate e caratterizzate da un intenso turismo; nel Mediterraneo transita il venticinque per cento del traffico mondiale di idrocarburi, di cui solamente un terzo destinato ad approdi mediterranei: quattrocento milioni di tonnellate annue di idrocarburi. Fa notare che il Mediterraneo si configura come il mare più inquinato da idrocarburi e ciò dovrebbe indurre a considerare con prudenza lo svolgimento di attività di ricerca, esplorazione e coltivazione di idrocarburi. In particolare, rammenta che il menzionato articolo 35 stabilisce che il divieto di attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi è stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale, fatti salvi i procedimenti concessori ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati. Rileva che le predette attività sono invece autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 8,50.

ALLEGATO 1

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani (ulteriore nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 4534, approvata dal Senato, recante «Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani»;

rilevato che il provvedimento rientra in ambiti di competenza esclusiva dello Stato, in particolare nella materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera *g*) della Costituzione («ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato»), in quanto recante l'istituzione di un organo dello Stato, nonché afferisce al profilo dei rapporti internazionali dello Stato ai sensi di cui all'articolo 117, comma 2, lett. *a*), atteso che il provvedimento si conforma agli impegni assunti con la risoluzione ONU richiamata all'articolo 2;

constatato che l'articolo 3 enuncia, tra i compiti della suddetta Commissione, la promozione della cultura dei diritti umani attraverso specifici percorsi formativi da realizzare anche presso istituzioni scolastiche, nonché la promozione, presso le pubbliche amministrazioni, dell'inserimento della materia relativa ai diritti umani in tutti i programmi di formazione personale;

rilevata l'opportunità di coordinare gli aspetti finanziari del testo in esame con la disciplina di cui alle legge n. 135 del 2012 in materia di *spending review*;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un diretto coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati all'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 3, inerenti alla definizione di specifici percorsi formativi da realizzare presso istituzioni scolastiche e di programmi di formazione del personale volti alla promozione della cultura dei diritti umani.

ALLEGATO 2

Abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi (S. 3437)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 3437, recante l'abrogazione dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi;

considerato che il provvedimento in esame afferisce alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la commissione di merito l'opportunità di precisare che la complessiva regolamentazione delle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi debba avvenire con il pieno coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali interessati.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Mercoledì 12 settembre 2012

**Plenaria
113^a Seduta**

Presidenza del Presidente
PISANU

Interviene il sostituto commissario di Polizia Penitenziaria Nicola Cristella.

La seduta inizia alle ore 21.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

Audizione del sostituto commissario di Polizia Penitenziaria Nicola Cristella, sui grandi delitti e le stragi di mafia nel periodo 1992-1993

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del sostituto commissario di polizia Nicola Cristella, ricordando che tale audizione è stata convocata per approfondire i temi dei grandi delitti e delle stragi di mafia degli anni 1992-1993, in particolare le vicende che riguardarono il vicedirettore del DAP nel 1993 Francesco Di Maggio, per il quale svolgeva la funzione di caposcorta.

Il PRESIDENTE pone una serie di domande predisposte dai Gruppi della Commissione, cui risponde, con separati interventi, il sostituto commissario CRISTELLA.

Pongono ulteriori quesiti il senatore LUMIA, gli onorevoli NAPOLI, MARINELLO, TASSONE e GRANATA, il senatore CARUSO e nuovamente, per una precisazione, il senatore LUMIA.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione, ringraziando l'auditore per il contributo dato ai lavori della Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

L'onorevole GARAVINI chiede se è stata acquisita la documentazione sull'accesso all'amministrazione provinciale di Crotone.

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione è pervenuta in data odierna.

L'onorevole TASSONE domanda quali sono gli intendimenti sulla richiesta di nuova audizione dell'avvocato Nicolò Amato.

Il PRESIDENTE ricorda che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi ha esaminato la richiesta e ha ritenuto di non accoglierla poiché non presenta elementi nuovi non già conosciuti.

La seduta termina alle ore 22,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Mercoledì 12 settembre 2012

Presidenza del Presidente
Giorgio JANNONE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 8,30 alle ore 9.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Massimo D'ALEMA

La seduta inizia alle ore 8,45.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di schemi di regolamento

Il senatore Giuseppe ESPOSITO (*PdL*) e i deputati Pietro LAF-FRANCO (*PdL*) e Ettore Rosato (*PD*), relatori, illustrano gli schemi di regolamento all'ordine del giorno sui quali intervengono i deputati Massimo D'ALEMA (*PD*), presidente, e Fabrizio CICCHITTO (*PdL*) e il senatore Francesco RUTELLI (*Per il Terzo Polo-ApI-FLI*).

Massimo D'ALEMA (*PD*), presidente, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo D'ALEMA (*PD*), presidente, svolge alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, su cui intervengono il senatore Francesco RUTELLI (*Per il Terzo Polo-ApI-FLI*) e il deputato Pietro LAFFRANCO (*PdL*).

La seduta termina alle ore 9,35.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'attuazione del federalismo fiscale**

Mercoledì 12 settembre 2012

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,30 alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Mercoledì 12 settembre 2012

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 83

Orario: dalle ore 13,30 alle ore 14,15

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica n. 669 dell'11 settembre 2012, a pag. 107, sostituire le parole: «13 settembre 2012» con le seguenti: «12 settembre 2012».



NOTIZIARIO

**DELEGAZIONI PRESSO ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

Sedute di mercoledì 12 settembre 2012

INDICE

Delegazione presso l'Assemblea parlamentare INCE:

Plenaria *Pag.* 103

DELEGAZIONE
presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa
Centro Europea (INCE)

Mercoledì 12 settembre 2012

Plenaria

Presidenza del Presidente
Roberto ANTONIONE

La seduta inizia alle ore 8,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, comunica che la riunione dell'Assemblea parlamentare dell'InCE si svolgerà a Kiev, dal 26 al 28 settembre 2012, ospitata dal Parlamento ucraino (l'Ucraina è Presidente di turno dell'InCE).

Il tema della riunione è: «Miglioramento delle infrastrutture dei trasporti quale efficace strumento per intensificare l'interazione tra i paesi InCE. Disposizioni legislative: expertise, cooperazione, sfide, problemi».

In tale occasione, verranno, inoltre, riunite le tre Commissioni dell'InCE anche al fine di eleggere i nuovi Presidenti e Vicepresidenti.

Il tema della Commissione Politica è: «Possibili interazioni e sinergie tra le Organizzazioni di cooperazione regionale e l'Unione Europea»; mentre la Commissione Cultura discuterà del programma di lavoro per il prossimo anno e approfondirà le questioni legate alla tutela delle minoranze nazionali. La Commissione Economica non ha invece ancora indicato il tema di discussione.

Informa inoltre che il Presidente del Parlamento sloveno Virant, che esercita la presidenza di turno del versante parlamentare dell'Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) fino a maggio 2013, ha invitato, il prossimo 20 settembre, una rappresentanza della delegazione a Lubiana per approfondire la prospettiva di un eventuale rafforzamento, ovvero evoluzione, della dimensione parlamentare dell'Iniziativa stessa, della quale fanno parte 7 paesi InCE: l'Albania, la Bosnia - Erzegovina, la Croazia, l'Italia, il Montenegro, la Serbia, la Slovenia e la Grecia.

Si tratta, in particolare, di valutare le modalità di una possibile trasformazione della partecipazione parlamentare alla cooperazione adriatico

ionica, dall'attuale ruolo svolto unicamente dai Presidenti di Parlamento, che si incontrano una volta all'anno nel paese che esercita la presidenza di turno della IAI, ad una partecipazione di delegazioni parlamentari vere e proprie che nella «proposta italiana» potrebbero coincidere, laddove possibile, con quelle dell'InCE.

Il valore politico strategico di tale proposta risiede nel fatto che la «mission» di queste delegazioni è di supportare gli sforzi governativi in vista della creazione della futura Strategia macroregionale UE Adriatico Ionica e di creare una maggiore e più snella sinergia da una parte con il Segretariato IAI di Ancona, dall'altra con i colleghi del Parlamento europeo e con le realtà territoriali di riferimento.

La IAI e l'InCE sono peraltro due cooperazioni regionali che per 7 paesi coincidono. Appare dunque opportuno un maggiore raccordo e razionalizzazione del loro *modus operandi*.

A tale riguardo, ricorda di aver presentato al Presidente della Camera, che ha espresso il suo parere positivo, la proposta sopraesposta maturata in seno alla delegazione InCE, di essere stato delegato dal Presidente stesso a rappresentarlo alla X conferenza dei Presidenti dei Parlamenti IAI, svoltasi a Belgrado ad aprile 2012 e di avere presentato in tale occasione ufficialmente la proposta.

Successivamente il Presidente Fini ha scritto al Presidente del Parlamento sloveno, Virant, auspicando un ulteriore impegno ai fini del rafforzamento del versante parlamentare IAI ed il Presidente Virant ha risposto positivamente sottolineando anch'egli la necessità di un eventuale adattamento degli strumenti esistenti; si è poi detto disponibile ad approfondire la discussione anche insieme alla delegazione parlamentare italiana dell'InCE, che ha invitato a Lubiana il prossimo 20 settembre.

La senatrice Tamara BLAZINA (PD) considera positivo l'invito rivolto dal Presidente del Parlamento sloveno Virant e si dichiara disponibile a partecipare alla missione.

Il senatore Alfredo MANTICA (PdL) ricorda di aver partecipato attivamente alla individuazione della Macro regione Adriatico Ionica, sia sul versante governativo, durante la sua esperienza di sottosegretario per gli Affari esteri, sia da senatore, essendo convinto della necessità di una dimensione parlamentare della IAI più agile e operativa rispetto a quella attuale: sarebbe pertanto interessato a partecipare.

Il deputato Alessandro MARAN (PD), concorda sull'iniziativa, ma non è sicuro di potervi partecipare.

Roberto ANTONIONE, *Presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, informerà la Presidenza della Camera per le opportune valutazioni.

La seduta termina alle ore 9,15.